



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 8 GENNAIO 2010

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2009 - N. 8/10949 (4.3.0)
Determinazioni in merito ai criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2003 – Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 4196/2007 3

Anno XL - N. 5 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10949

(4.3.0)

Determinazioni in merito ai criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2003 – Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 4196/2007

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Regolamento del Consiglio (CE) 73/03, e le sue successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce il Regolamento 1728/2003 e che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e in particolare:

- l'articolo 4 comma 1: «Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ottempera ai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6. Gli obblighi di cui al primo comma si applicano solo per quanto riguarda l'attività agricola dell'agricoltore o la superficie agricola dell'azienda.»;
- l'articolo 4 comma 2: «Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.»;
- l'articolo 6 comma 1: «Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema stabilito nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non devono definire requisiti minimi che non siano previsti in detto schema.»;
- l'allegato II che elenca le normative comunitarie che entrano a far parte dei criteri di gestione obbligatori;
- l'allegato III che individua obiettivi e standard per la definizione dei requisiti minimi di buona conduzione agronomica e ambientali dei terreni;

Richiamato il Regolamento del Consiglio (CE) del 20 settembre 2005, n. 1698 e le sue successive modifiche e integrazioni recante sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare:

- l'articolo 51 comma 1 recante riduzione e esclusione dei pagamenti che stabilisce che «Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato "anno civile considerato") i criteri di gestione obbligatori o la buona condizione agronomica e ambientale non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell'anno civile considerato, l'importo totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione di cui al paragrafo 4»;

Richiamato il Regolamento del Consiglio (CE) del 22 ottobre 2007 n. 1234/2007 e le sue successive modifiche e integrazioni recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) e in particolare:

- l'articolo 85 unvicies (Condizionalità) che stabilisce che: «Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli»;

- l'articolo 103 septvicies (Condizionalità) che stabilisce che: «Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli»;

- l'articolo 103-quater comma 3 che stabilisce che «Le azioni ambientali previste nei programmi operativi di cui al presente articolo rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;

Richiamato il decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'articolo 5 che detta disposizioni sull'applicazione della condizionalità e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il decreto ministeriale 22 dicembre 2009 del MI-PAAF recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» che aggiorna il quadro normativo nazionale dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali rispettivamente con gli allegati 1 e 2 al medesimo decreto;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale 8/4196 del 21 febbraio 2007 recante «Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) e in recepimento del d.m. 21 dicembre 2006, n. 12541» e le sue successive modifiche e integrazioni e in particolare:

- i punti 1 e 2 del deliberato che stabiliscono le definizioni e le tipologie di superfici cui si applica il regime di condizionalità in conformità con la vigente normativa comunitaria e in coerenza con quella nazionale;
- gli allegati 1, 2, 3 e 4 recanti rispettivamente i Criteri di gestione obbligatori, le Norme di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, gli elenchi delle Zone di Protezione speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria in conformità con la vigente normativa comunitaria e in coerenza con quella nazionale e regionale;
- gli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 recanti le cartografie delle Zone di protezione speciale, dei Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone Vulnerabili ai nitrati e gli elenchi dei Comuni vulnerabili e parzialmente vulnerabili;

Sentito, in data 17 dicembre 2009, il gruppo di lavoro regionale istituito con d.d.g. n. 8340 del 24 luglio 2007 e rinnovato con d.d.g. n. 9722 del 29 settembre 2009 del direttore generale agricoltura per definire l'aggiornamento del regime di condizionalità in particolare per gli allegati 1, 2, 3 e 4 della deliberazione della Giunta regionale 8/4196 del 21 febbraio 2007 in base alle normative comunitarie, nazionali e regionali entrate in vigore successivamente alla decorrenza della deliberazione della Giunta regionale 8/4196 del 21 febbraio 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Sentiti altresì l'Organismo Pagatore Regionale, e le Organizzazioni Professionali in data 21 dicembre 2009 e il MIPAAF in attuazione dell'articolo 22 comma 2 del d.m. 22 dicembre 2009;

Ritenuto da parte del dirigente proponente necessario:

- aggiornare i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali e contestualmente modificare parzialmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, la deliberazione della Giunta regionale 8/4196 del 21 febbraio 2007 per confor-

marla agli allegati II e III del Regolamento (CE) 73/2009, per armonizzarla all'articolo II e agli allegati 1 e 2 del d.m. 22 dicembre 2009 del MIPAAF e per adeguarla alla normativa entrata in vigore successivamente alla decorrenza della deliberazione e alle specifiche della realtà territoriale e settoriale lombarda;

– urgente approvare tale provvedimento entro il 31 dicembre 2009 per evitare un vuoto normativo in applicazione del Regolamento 73/2009;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di aggiornare i Criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali e di modificare parzialmente la deliberazione della Giunta regionale 8/4196 del 21 febbraio 2007 recante «Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) e in recepimento del d.m. 21 dicembre 2006, n. 12541» e le sue successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

2. di sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le definizioni di cui al punto 1 della deliberazione della Giunta regionale 8/4196 del 21 febbraio 2007 come segue:

- a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato 1 al presente decreto;
- b) «norma»: l'insieme degli standard come definiti dall'allegato II e riconducibili agli obiettivi come definiti dall'Allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09;
- c) «condizionalità»: gli atti e le norme e gli standard di cui alle lettere a) e b) e d);
- d) «standard»: le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09, così come definite nell'Allegato 2 al presente decreto;
- e) «autorità di controllo competente»: l'Organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1122/09;
- f) «ente di controllo specializzato»: l'organismo di controllo ai sensi dell'articolo 48 paragrafo 1 comma 1 del Regolamento (CE) n. 1122/09, delegato dall'Organismo Pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- g) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'articolo 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 73/09;
- h) «componente dell'operazione integrata»: la componente dell'operazione che è chiaramente ricollegabile ad una determinata misura;
- i) «impegno»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- j) «impegno pertinente di condizionalità»: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv) e v) del Regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche e integrazioni o per un particolare regime di aiuto;
- k) «pagamento ammesso»: contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
- l) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile dall'autorità competente e rientrante, in virtù dell'entità dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure;
- m) «superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 2, lettera h) del Regolamento (CE) n. 73/09;

3. di sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le tipologie di superfici di cui al punto 2 della deliberazione della Giunta regionale 8/4196 del 21 febbraio, come segue:

- a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09;
- b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- c) pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09;
- d) oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- e) vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- f) qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:
 - dei pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009;
 - delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05;
 - dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unicies, 103 septicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;
 - dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo Regolamento;

4. di sostituire gli allegati 1, 2, 3, e 4 alla deliberazione della Giunta regionale 8/4196 del 21 febbraio 2007, con i rispettivi allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione di cui costituiscono parti integranti e sostanziali;

5. di riconfermare gli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 alla deliberazione della Giunta regionale 8/4196 del 21 febbraio 2007;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI: IMPEGNI APPLICABILI A LIVELLO DI AZIENDA AGRICOLA
A NORMA DELL'ALLEGATO II Reg.(CE)73/09

Campo condizionalità: AMBIENTE

Atto A1 Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3 paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1,2,4, Articolo 5, lettere a), b) e d)

(G.U. l. 103 del 25.4.1979, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **Deliberazione 26 marzo 2008.** Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008)
- **d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002)
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009** “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 33/1977** “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica” come modificata dalla l.r. 4/2002 “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative” (1° SO BURL n. 10 del 8 marzo 2002) - **art. 24-ter** (Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario).
- **d.g.r. n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n. 37 del 12 settembre 2003).
- **d.g.r. n. VII/15648 del 15 Dicembre 2003** “Revoca delle deliberazioni 7/2572 del 11 dicembre 2000 e 7/11707 del 23 dicembre 2002 e contestuale individuazione di 17 Z.P.S. (Zone di protezione Speciale) ai sensi dell’art4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.
- **d.g.r. n. VII/16338 del 13 febbraio 2004** “Individuazione di nuove Z.P.S. ai sensi dell’art4 della dir79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.
- **d.g.r. n. VII/18453 del 30 luglio 2004** “Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000” (SO BURL n. 32 del 2 agosto 2004).
- **d.g.r. n. VII/19018 del 15 ottobre 2004** - Procedure per l’applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di protezione Speciale (Z.P.S ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale alla presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori (2° Suppl. Straordinario BURL n. 44 del 28 ottobre 2004).
- **d.g.r. n. VII/21233 del 18 aprile 2005** - Individuazione di nuove aree ai fini della loro classificazione quali Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ai sensi della DIR 79/409/CEE (3° Suppl. Straordinario BURL n. 18, del 6 maggio 2005).
- **d.g.r. n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006** - Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei siti. (2° Suppl. Straordinario BURL n. 8 20 febbraio 2006).

- **d.g.r. n. VIII/3798 del 13 dicembre 2006** - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DD.G.GRR n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (SO BURL n. 2 del 8 gennaio 2007).
- **d.g.r. n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** - Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori (1° Suppl. Straordinario BURL n 33 del 14 agosto 2007).
- **d.g.r. n. VIII/6648 del 20 febbraio 2008** - Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (3° SS BURL n. 10 del 6 marzo 2008).
- **d.g.r. n. VIII/7884 del 30 luglio 2008** - Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008 (1° SS BURL n. 35 del 26 agosto 2008) e successive modifiche e integrazioni.
- **d.g.r. n. VIII/9275 del 8 aprile 2009** – Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008. (BURL 20 aprile 2009, n. 16, suppl. straord. 23 aprile 2009, n. 4)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Ai sensi della d.g.r. 14106 dell'8 agosto 2003 gli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 le cui superfici aziendali ricadono in Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE deve condurre l'azienda nel rispetto dei provvedimenti attuativi vigenti nell'area e in particolare deve rispettare le misure di conservazione, di seguito riportate, stabilite con d.g.r. n. VIII/7884 del 30 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni, secondo le tipologie (riportate in allegato 3 alla presente deliberazione) attribuite con d.g.r. 8/7884 del 30 luglio 2008:

a) Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le Zone di Protezione Speciale)

- a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbata, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- e) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) Superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - 2) Superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

- f) Obbligo, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

b) Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale:

1) ZPS in ambienti aperti alpini.

- a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d'acqua superficiali finalizzate all'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6 novembre 2007 (data di pubblicazione del d.m. 184/07);
- b) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi;
- c) è vietato l'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all'attività dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente;
- d) è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- e) è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

2) ZPS in ambienti forestali alpini.

- a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d'acqua superficiali finalizzate all'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6 novembre 2007 (data di pubblicazione del d.m. 184/07);
- b) è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- c) è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- d) è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

3) ZPS in zone umide.

- a) è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b) è vietata l'irrorazione aerea;
- c) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;

- d) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- e) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- f) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

4) *ZPS in ambienti fluviali.*

- a) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- b) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;
- c) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- d) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- e) nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della d.g.r. 9275/09 l'impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all'ente gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla d.g.r. 9275/09 e deve esser a questa conforme;
- f) è vietata l'irrorazione aerea;
- g) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- h) è vietata la distruzione dei formicai;
- i) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

5) *ZPS in ambienti agricoli.*

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

6) *ZPS in risaie.*

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della d.g.r. 9275/09 l'impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all'ente gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla d.g.r. 9275/09 e deve esser a questa conforme.

Atto A2 Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Articoli 4 e 5

(GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)

Recepimento nazionale

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- **d.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006** "Approvazione del programma di tutela e uso delle acque ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003 (2° Supplemento straordinario BURL n. 15 del 13 aprile 2006)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009, fatte salve le norme sull'utilizzo a fini agronomici delle acque reflue, deve rispettare:

- a) il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- b) il divieto di scarico indiretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Il rispetto di tale requisito è rilevabile dalla assenza di fenomeni di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste che possano diffondere di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le predette sostanze in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta. Il contenitore-distributore del combustibile, se fuori-terra, dovrebbe essere provvisto di un bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile e di una idonea messa a terra;
- c) se esercita attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà ai sensi dell'art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06 deve possedere autorizzazione in corso di validità allo scarico diretto in acque superficiali e/o in fognatura e rispettarne le prescrizioni.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

La verifica di condizionalità non si applica alle acque reflue domestiche e a quelle assimilate alle domestiche. Ai sensi dell'art. 101 (7) lettere a), b), c), salvo quanto previsto dall'art. 112, f sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. Ai sensi del comma c dell'art. 103 per gli scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, è possibile lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo purché siano rispettati i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura**Articolo 3**

(GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

Recepimento regionale

- **L.r. n. 37/93** "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici (BURL n. 51 I SO del 20 dicembre 1993) e regolamento attuativo
- **d.g.r. n. 7/15944 del 30 dicembre 2003** "Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed

autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6." (BURL n. 4 del 19 gennaio 2004)

- **d.g.r. n. 8/9953 del 29 luglio 2009** "Disposizioni per la sospensione dell'attività di spandimento in agricoltura dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue" (BURL n. 32 del 10 agosto 2009)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009, sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi deve:

a) Usare fanghi provenienti da un Centro di trattamento e stabilizzazione autorizzato e accertare che lo spandimento sia effettuato da un soggetto autorizzato;

b) Usare/verificare l'uso di fanghi con caratteristiche chimico-fisiche stabilizzate e compatibili con le attitudini/condizioni tecniche dei suoli agricoli sui quali sono utilizzati e osservare i divieti di spandimento vigenti su:

1. Terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni, gelati o coperte da coltre nevosa
2. Terreni con pendii maggiori del 15%
3. Terreni con pH inferiore a 5
4. Terreni destinati a pascolo o a foraggiare nelle 5 settimane precedenti lo sfalcio e il pascolamento
5. Terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante lo stesso
6. Terreni con colture in atto (escluse le colture arboree)

c) Rispettare i seguenti adempimenti:

1. Se non sono né produttori né utilizzatori di fanghi ai sensi del d.lgs. 99/92 devono conservare in azienda:

- copia della notifica di spandimento
- copia del registro di utilizzazione relativamente alla parte che interessa l'azienda
- convenzione stipulata con l'azienda produttrice e/o utilizzatrice di fanghi

2. Se sono anche produttrici e/o utilizzatrici di fanghi di depurazione devono conservare in azienda:

- autorizzazione allo spandimento adeguata alle disposizioni vigenti (d.g.r. 9953/09)
- notifica di spandimento
- registro di utilizzazione
- scheda di accompagnamento
- formulario di identificazione del fango

ed inoltre devono:

- essere iscritte all'albo delle imprese che effettuano gestione rifiuti (se azienda utilizzatrice)
- avere registro carico-scarico aggiornato (se azienda produttrice)

Con d.g.r. del 29 luglio 2009, n. 8/9953, recante "Disposizioni per la sospensione dell'attività di spandimento in agricoltura dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue", la Giunta Regionale ha posto un limite temporale all'attività di spandimento dei fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali sui terreni agricoli pari a 2 anni dalla data di entrata in vigore della deliberazione per le aree vulnerabili e 4 anni per le aree non vulnerabili.

A partire da tale limite temporale potranno essere sparsi sui terreni agricoli solo fanghi biologici provenienti dall'industria agro-alimentare esclusi dalle disposizioni della d.g.r. 9953/09.

Lo spandimento dei fanghi di depurazione, fatti salvi gli obblighi imposti dalla presente direttiva e dai vigenti provvedimenti attuativi, è soggetto anche al rispetto delle disposizioni attuative della direttiva nitrati 91/676/CEE per i cui adempimenti in ZVN si rimanda all'atto A4.

**Atto A4 Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole**

Articoli 4 e 5

(GU L 375 del 31 dicembre 1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

- **Art. 74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**, definizione di "zone vulnerabili"

- **Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.**

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

- Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.m. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- **Decreto 7 aprile 2006** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Recepimento regionale

- **L.r. n. 37/93** "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici (BURL n. 51 I SO del 20 dicembre 1993)
- **Direttiva autorità di bacino del Po 12/96**
- **d.g.r. 6/17149 1° agosto 1996** che modifica il regolamento approvato con d.g.r. V/69318 12 giugno 1995 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici. Approvazione del regolamento attuativo previsto dall'art. 1 secondo comma della l.r. 37/93" (1° Supplemento Straordinario al n. 40 del 1 ottobre 1996)
- **d.g.r. 7/1048 del 28 luglio 2004** "Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per l'utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica" (BURL SO n. 35 del 23 agosto 2004)
- **d.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006** "Approvazione del programma di tutela e uso delle acque ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003 (2° Supplemento straordinario BURL n. 15 del 13 aprile 2006)
- **d.g.r. 8/3297 del 11 ottobre 2006** "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione (BURL SO n. 45 del 6 novembre 2006)
- **d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006** "Adeguamento del Programma d'azione della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. 209 del 7 aprile 2006 (3° Supplemento straordinario BURL n. 46 del 16 novembre 2006)
- **d.g.r. 8/5215 del 2 agosto 2007** - Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e del d.m. n. 209/2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996 (4° Supplemento straordinario BURL n. 34 del 16 novembre 2006)
- **d.g.r. 8/5868 del 21 novembre 2007** - Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007 (2° Supplemento Straordinario del 6 dicembre 2007 BURL n. 49 del 3 dicembre 2007) e successive modifiche e integrazioni

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

La Regione Lombardia ha approvato le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui alla d.g.r. 8/3297 del 11 ottobre 2006 riportate in allegato al presente atto ai sensi del Reg (CE) 73/09.

La Regione Lombardia ha approvato il programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile e adeguato i rispettivi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149 del 1996, con d.g.r. n. 8/5215 del 2 agosto 2007 e d.g.r. 21 novembre 2007, n. 8/5868.

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 le cui superfici aziendali ricadono in zone vulnerabili ai nitrati ai sensi del vigente programma di azione e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti e, comunque, tutti gli apporti azotati, deve rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore in particolare:

- a) I divieti immediatamente cogenti.
- b) Gli adempimenti amministrativi,
- c) I tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi e/o degli adeguamenti strutturali che discendono dall'applicazione del programma di azione regionale in vigore.

Impegni a)

- a.1) Accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati
Condizioni per accumulo
 - solo a fini di utilizzazione agronomica
 - solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
 - solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi
 - per un periodo non superiore a tre mesi

- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
- contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

a.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:

- 1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:
 - a) 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006;
 - b) 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
 - c) 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.

- 2) Su superfici non interessate dall'attività agricola, ad eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) Nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) 1 dicembre a fine febbraio. Per le modalità applicative del presente divieto si applica quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006;
- 6) Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) In tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) In golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

a.3) Divieti di utilizzazione dei liquami:

- 1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:
 - a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

Tali disposizioni "non si applicano" ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati;

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.

- 2) su superfici non interessate dall'attività agricola, ad eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) dal primo novembre a fine febbraio. Per le modalità applicative del presente divieto si applica quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006.
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti- alla alimentazione umana;
- 8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

- 9) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - 10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
 - 11) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Con esclusione dei fanghi, tale limite, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA, o nel Piano d'azione, può essere incrementata al 20%. In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli i limiti di pendenza possono essere più elevati di quelli stabiliti purché sia garantito il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici. Per tali casi devono essere attuati specifici interventi di sistemazione idraulica e di coltivazione dei terreni quali colture foraggiere permanenti, fasce tampone arboree e arbustive, ecc.;
 - 12) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli, o vengano immediatamente interrati;
 - 13) nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II capo II art. 94 del d.lgs. 152/06;
 - 14) se si applicano le seguenti tecniche:
 - a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada a bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera.
- a.4) Divieti e/o limitazioni dell'utilizzazione agronomica dei fanghi:
- 1) l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al d.lgs. n. 99 del 1992 è limitata dalle disposizioni di cui alla d.g.r. 30 dicembre 2003 n. 7/15944 (BURL S.O. n. 4 del 19.1. 2004);
 - 2) deve avvenire previ dettagliati piani di fertilizzazione;
 - 3) è vietata dal primo novembre a fine febbraio. Per le modalità applicative del presente divieto si applica quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006, fermo restando quanto disposto dalla d.g.r. 30 dicembre 2003 n. 7/15944;
 - 4) è vietato su terreni che ricevono e.a., fatte salve le disposizioni di cui alla d.g.r. 30 dicembre 2003 n. 7/15944.
- a.5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.
- 1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:
 - a) 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006;
 - b) 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
 - c) 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
 Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati;
 Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone;
 - 2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
 - 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali;
 - 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - 5) dal primo dicembre a fine febbraio. Per le modalità applicative del presente divieto si applica quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile;
 - 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non costipamento del terreno;
 - 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
 - 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente;

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

Impegni b) Adempimenti amministrativi ai sensi delle disposizioni vigenti

b.1) Obbligo di comunicazione:

Le aziende con centro aziendale localizzato in zona vulnerabile o che hanno più del 50% di terreni in zona vulnerabile, fatti ÷ salvi i casi di esclusi dalla d.g.r. 5868/2007 e successive modifiche e integrazioni, devono aver

predisposto entro il 30 settembre 2009 la comunicazione semplificata o completa in relazione della classe dimensionale di appartenenza mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia e averla inoltrata all'amministrazione comunale, dove ha sede il centro aziendale. L'azienda deve, inoltre, possedere copia della comunicazione su supporto cartaceo presso l'azienda.

Le aziende nuove, che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento, sono tenute alla presentazione della comunicazione come da prospetto 1 di cui all'art. 24 comma 2 della d.g.r. 5868/2007 e successive modifiche e integrazioni. L'adeguamento alle condizioni del programma, inclusa la capacità minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell'inizio dell'attività.

Le aziende non zootecniche che utilizzano dosi di fertilizzante con contenuto di azoto superiore a 3.000 kilogrammi per anno devono aver predisposto entro il 30 settembre 2009 la comunicazione semplificata o completa in relazione della classe dimensionale di appartenenza mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia e averla inoltrata all'amministrazione comunale, dove ha sede il centro aziendale. L'azienda deve, inoltre, possedere copia della comunicazione su supporto cartaceo presso l'azienda.

b.2) Obblighi di aggiornamento cui all'art. 26 e 27 della d.g.r. 5868/07:

- la documentazione va integrata/aggiornata in caso di modifiche sostanziali così come definite dal vigente Programma di Azione;
- la documentazione aggiornata va conservata presso il centro aziendale;
- il piano di monitoraggio va predisposto e aggiornato secondo le disposizioni del programma d'azione vigente;
- Ogni anno è obbligatorio l'aggiornamento del PUA/PUAS ai sensi del vigente programma di azione regionale in ZVn.

Impegni c) I tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi e/o degli adeguamenti strutturali che discendono dall'applicazione del programma di azione regionale in vigore.

Le aziende, che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento devono porre in essere eventuali adeguamenti cogenti entro il 31 dicembre 2010.

Qualora le aziende non dispongano di strutture di stoccaggio adeguate, il POA/POAs deve riportare un avvicendamento culturale tale da massimizzare l'efficienza dell'azoto utilizzato, compatibilmente alle strutture di stoccaggio presenti, rispettando comunque il raggiungimento di un'efficienza pari ad almeno quella aziendale. In ogni caso, se il contenuto di azoto dell'e.a., considerando un'efficienza media, è sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle colture, è vietato utilizzare fertilizzanti azotati di origine non zootecnica.

Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articoli 6, 13 paragrafo 1 lettera a).
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Recepimento nazionale

- **d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120** "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni
- **Deliberazione 26 marzo 2008**. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009**. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61)

- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009.** Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61)
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009.** Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61)

Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 33/1977** “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica” come modificata dalla l.r.4/2002 “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative” (1° SO BURL n. 10 del 8 marzo 2002) - **art. 24–ter** (Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario)
- **d.g.r. n. 7/14106 del 8 agosto 2003** Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n. 37 del 12 settembre 2003)
- **d.g.r. n. 7/18453 del 30 luglio 2004** Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000” (BURL n. 32 del 2 agosto 2004)
- **d.g.r. n. 7/18454 del 30 luglio 2004** Rettifica dell’Allegato A della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza” (BURL n. 32 del 2 agosto 2004)
- **d.g.r. n. 8/1876 del 8 febbraio 2006 e succ.mod** “Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell’Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti” (1° Suppl. Straordinario BURL n. 21 del 23 maggio 2006)
- **d.g.r. n. 8/3798 del 13 dicembre 2006** - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DD.G.GRR n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (SO BURL n. 2 del 8 gennaio 2007)
- **d.g.r. n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** – Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con DD.GG.RR. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori. (1° Suppl. Straordinario BURL n. 33 del 14 agosto 2007)

Piani di gestione in vigore per la correlazione con le aree (vedi allegati 4 e 6 al presente atto):

- 1) Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 1985, n III/2080. Riserva naturale «Altopiano di Cariadeghe». Determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell’Art 12 della l.r. del 30 novembre 1983, n. 86. (1° Supplemento straordinario al BURL n. 28 del 10 luglio 1985)
- 2) Deliberazione del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 - n. 7/919 Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni (BURL n. 1 2 gennaio 2004)
- 3) Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 aprile 2004 - n. 7/992 Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale del Monte Barro _ Obiettivo 9.6.1. «Pianificazione delle aree protette» (BURL n. 19 – 3 maggio 2004)
- 4) Deliberazione del Consiglio Regionale 15 dicembre 2004 - n. 7/1136 Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Alto Garda Bresciano, ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 (2° Supplemento straordinario al BURL n. 4 del 27 gennaio 2005)
- 5) d.g.r. 1 ottobre 1990, n. 5/639 - Approvazione del piano della riserva naturale «Lago di Piano» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86). (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 51 del 18 dicembre 1990)
- 6) d.g.r. 21 febbraio 1990, n. 4/51878 Approvazione del piano della riserva naturale «Fontanile Nuovo» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86). (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 20 del 15 maggio 1990)
- 7) d.g.r. 20 marzo 1990, n. 4/52935 Approvazione del piano della riserva naturale «Boschi del Giovetto di Palline» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86). (2°Supplemento Straordinario al BURL n. 18 del 4 maggio 1990)
- 8) d.g.r. 21 marzo 1990, n. 4/53279 Approvazione del piano della riserva naturale «Isola Boscone» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 24 del 12 giugno 1990)
- 9) d.g.r. 21 marzo 1990, n. 4/53282 Approvazione del piano della riserva naturale «Valli di S. Antonio» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 26 del 26 giugno 1990)
- 10) d.g.r. 14 novembre 1991, n. 5/14720 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia della Carola», ai sensi dell’Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 8 del 18 febbraio 1992)
- 11) d.g.r. 19 novembre 1991, n. 5/14947 Approvazione del piano di riserva naturale «Garzaia della Verminesca» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86). (6°Supplemento Straordinario al BURL n. 8 del 18 febbraio 1992)
- 12) d.g.r. 28 novembre 1991, n. 5/15196 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia della Rinalda» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86). (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 14 del 2 aprile 1992)

- 13) d.g.r. 28 novembre 1991, n. 5/15198 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia di S. Alessandro» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86). (5°Supplemento Straordinario al BURL n. 14 del 2 aprile 1992)
- 14) d.g.r. 2 dicembre 1991, n. 5/15495 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia di Porta Chiossa» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (7°Supplemento Straordinario al BURL n. 14 del 2 aprile 1992)
- 15) d.g.r. 27 aprile 1993, n. V/35674 Approvazione del piano della riserva naturale "Naviglio di Melotta» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 27 del 6 luglio 1993)
- 16) d.g.r. 22 settembre 1993, n. 5/41299 Approvazione del piano della riserva naturale «Le Bine» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 47 del 26 novembre 1993)
- 17) d.g.r. 25 luglio 1995, n. 6/444 Approvazione del piano della riserva naturale "Pian di Gembro" (art.14 della l.r. 30 novembre 83, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 40 del 3 ottobre 1995)
- 18) d.g.r. 1 agosto 1996, n. 6/17286 Istituzione del monumento naturale Garzaia di Sartirana situato nei comuni di Sartirana Lomellina e Torre Beretti (PV) . art. 24 l.r. 30 novembre 83 n. 86. (3° Supplemento Straordinario al BURL n. 39 del 27 settembre 1996)
- 19) d.g.r. 20 dicembre 1996 - n. 6/22903 Approvazione del piano della riserva naturale «Pian di Spagna-Lago di Mezzola» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 47 del 25 febbraio 1997)
- 20) d.g.r. 17 ottobre 1997 - n. 6/31755 Approvazione della prima revisione del piano della riserva naturale «Torbiera del Sebino» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983 n. 86) (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 48 del 28 novembre 1997)
- 21) d.g.r. 23 gennaio 1998 - n. 6/34326 Approvazione del piano della riserva naturale «Palata Menasciutto» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 9 del 3 marzo 1998)
- 22) d.g.r. 6 marzo 1998 - n. 6/34933 Approvazione del piano della riserva naturale «Riva orientale del lago di Alserio» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983 n. 86)) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 17 del 28 aprile 1998)
- 23) d.g.r. 8 maggio 1998 - n. 6/36022 Modificazione del piano della riserva naturale «Paludi di Ostiglia» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 23 del 9 giugno 1998)
- 24) d.g.r. 28 luglio 2000 n. 7/601 - Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 34 del 22 agosto 2000)
- 25) d.g.r. 1 dicembre 2000 n. 7/2455 Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Oglio Sud (art. 19, comma 2, l.r. n. 86/83 e successive modificazioni). (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 3 del 18 gennaio 2001) e successive modificazioni:
 - d.g.r. 28 maggio 2002, n. 7/9150 Approvazione di due varianti parziali al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Oglio sud, ai sensi della l.r. n. 86/83 (2° Supplemento Straordinario al BURL n. 27 del 2 luglio 2002)
 - d.g.r. 19 marzo 2004, n. 7/16801 Approvazione della variante parziale al piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Oglio Sud, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette». (1° Supplemento Straordinario al BURL n. 18 del 26 aprile 2004)
- 26) d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 7/2616 Approvazione del piano della riserva naturale «Torbiera di Marcaria» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (4°Supplemento Straordinario al BURL n. 2 del 11 gennaio 2001)
- 27) d.g.r. 18 maggio 2001, n. 7/4675 Approvazione del piano della riserva naturale «Paluaccio di Oga» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 25 del 19 giugno 2001)
- 28) d.g.r. 2 agosto 2001 n. 7/5983 - Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla d.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090) (2° Supplemento Straordinario al BURL n. 40 del 5 ottobre 2001) – rettificata dalla d.g.r. 21 febbraio 2007, n. 4186 (2° Suppl. Straordinario al n. 10 del 8 marzo 2007)
- 29) d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6632 Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello (art. 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche e integrazioni) (2° Supplemento Straordinario al BURL n. 48 del 29 novembre 2001) e successive modifiche:
 - d.g.r. 24 marzo 2005 n. 7/21201 Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette». (3° Supplemento Straordinario al BURL n. 16 del 18 aprile 2005)
- 30) d.g.r. 18 ottobre 2002, n. 7/10706 Approvazione del piano della riserva naturale «Palude Brabbia» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 46 del 12 novembre 2002)
- 31) d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13939 - Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Alto Garda Bresciano (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 37 del 9 settembre 2003)
- 32) d.g.r. 28 novembre 2003 - n. 7/15367 - Approvazione del piano del monumento naturale «Garzaia della Cascina Villarasca» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86).) (BURL n. 52 del 22 dicembre 2003)

- 33) d.g.r. 19 marzo 2004, n. 7/16800 Revoca della deliberazione n. 7/16102 del 23 gennaio 2004 e riapprovazione del piano della Riserva naturale «Isola Boschina» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (1° Supplemento straordinario al BURL n. 17 del 19 aprile 2004)
- 34) d.g.r. 29 ottobre 2004, n. 7/19213 Approvazione del Piano della Riserva Naturale «Valle del Freddo» e pS.I.C. IT2060010 (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (3° Supplemento straordinario al BURL n. 46 del 12 novembre 2004)
- 35) d.g.r. 29 ottobre 2004, n. 7/19214 Approvazione del Piano della Riserva Naturale «Garzaia del Bosco Basso» e pS.I.C. IT2080007 «Garzaia del Bosco Basso» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (3° Supplemento straordinario al BURL n. 46 del 12 novembre 2004)
- 36) d.g.r. 26 novembre 2004, n. 7/19609 Approvazione del piano della riserva naturale «Sasso Malascarpa» e pS.I.C. IT2020002 «Sasso Malascarpa» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 d.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (2° Supplemento straordinario al BURL n. 52 del 21 dicembre 2004)
- 37) d.g.r. 10 dicembre 2004, n. 7/19795 Approvazione del piano della Riserva Naturale «Monte Alpe» e riconoscimento dello stesso come piano di gestione del pS.I.C. IT2080021 «Monte Alpe» (art. 14, l.r. 30 novembre 1983, n. 86, art. 4 d.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997.) P.R.S. 9.6.1. Obiettivo 9.6.1.1. (2° Supplemento straordinario al BURL n. 2 dell'11 gennaio 2005)
- 38) d.g.r. 4 agosto 2005, n. 8/548 Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni. (1° Supplemento straordinario al BURL n. 37 del 12 settembre 2005)
- 39) L.r. 20 agosto 1994, n. 22 Piano territoriale di coordinamento del parco naturale dell'Adda Sud. (1° Supplemento Ordinario al BURL n. 34 del 23 agosto 1994)
- 40) L.r. 29 aprile 1995, n. 39 Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone (3° Supplemento Ordinario al BURL n. 18 del 4 maggio 1995) e:
 - d.g.r. 12 marzo 2004, n. 7/16736 Non approvazione della variante parziale al Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/83 e successive modifiche e integrazioni) - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette». (BURL n. 14 del 29 marzo 2004)
 - d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 7/20959, Approvazione della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone per l'ampliamento del perimetro del Parco nel territorio dei Comuni di Lomagna e Osnago (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni) - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette». (3° Supplemento straordinario al BURL n. 10 del 10 marzo 2005)
- 41) L.r. 13 aprile 1991 n. 8 Piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo. (1° Supplemento Ordinario al BURL n. 16 del 18 aprile 1991) e:
 - l.r. 18-04-1992, n. 12 Modifica all'art. 20 (tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca) delle norme tecniche di attuazione della l.r. 13 aprile 1991, n. 8 «Piano territoriale di coordinamento del parco dei Colli di Bergamo». (1° Supplemento Ordinario al BURL n. 17 del 23 aprile 1992)
 - d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20658, Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni) - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette». (3° Supplemento straordinario al BURL n. 10 del 10 marzo 2005)
- 42) L.r. 1 dicembre 2003 n. 23 - Istituzione del Parco naturale dell'Adamello (1° Supplemento Ordinario al BURL n. 49 del 5 dicembre 2003)
- 43) Deliberazione 22 maggio 2006 n. 15 del Parco Oglio Sud – Adozione del Piano di gestione del S.I.C. Lanche di Gerre Gavazzi e Runate (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 26 del 28 giugno 2006)
- 44) Deliberazione 4 luglio 2006 n. 21 del Parco delle Orobie Bergamasche – Approvazione definitiva del Piano di Gestione della Valle Asinina (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 29 del 18 luglio 2007)
- 45) Deliberazione 13 luglio 2007 n. 7 del Parco lombardo della Valle del Ticino (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 38 del 19 settembre 2007);
- 46) Deliberazione 23 gennaio 2007 n. 20 della C.M. Valtellina di Morbegno – Approvazione definitiva piani di gestione dei SIC IT2040019 Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro e IT2040020 Val di Mello – Piano di Preda Rossa (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 23 del 6 giugno 2007)
- 47) DCD n. 8 del 17 gennaio 2007: Approvazione definitiva del Piano di gestione S.I.C. IT2040018 Val Codera - Comunità montana Valchiavenna SO (Serie Inserzioni e Concorsi All al BURL n. 47 del 21 novembre 2007)
- 48) DCD n. 9 del 17 gennaio 2007: Approvazione definitiva del Piano di gestione S.I.C. IT2040023 Valle dei Ratti - Comunità montana Valchiavenna SO (Serie Inserzioni e Concorsi All al BURL n. 47 del 21 novembre 2007)
- 49) DAC n. 28 del 28 novembre 2007: Approvazione definitiva del Piano di gestione S.I.C. IT2010001 Lago di Ganna – Parco Regionale “Campo Dei Fiori” Brinzio VA (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 52 del 27 dicembre 2007)

- 50) DCP n. 12 del 27 febbraio 2008: Approvazione definitiva Piano di Gestione S.I.C. IT2040012 Val Viola Provincia di SO (Serie Inserzioni e Concorsi All.al BURL n. 16 del 16 aprile 2008)
- 51) DC n. 3 del 29 gennaio 2008 Approvazione definitiva Piano di Gestione S.I.C. IT2060008 Valle Parina (Serie Inserzioni e Concorsi All.al BURL n. 10 del 5 marzo 2008)
- 52) AC n. 4/2008: Approvazione definitiva Piani di Gestione dei S.I.C. IT2050001 Pineta di Cesate e IT205002 Boschi delle Groane (Serie Inserzioni e Concorsi All.al BURL n. 12 del 19 marzo 2008)
- 53) DCP n. 63 del 16 ottobre 2008: Approvazione del piano di gestione del SIC IT2030002 Grigna Meridionale (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 2 del 14 gennaio 2009)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Ai sensi della d.g.r. 14106 del 8/8/03 sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza gli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 le cui superfici aziendali ricadono in Siti di Importanza Comunitaria o in Zone Speciali di Conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, deve condurre l'azienda agricola nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area ai fini dell'attuazione della presente direttiva (vedi allegato 4 e piani di gestione).

Campo condizionalità : sanità pubblica, salute delle piante e degli animali

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)

Articoli 3, 4 e 5

(GU L 355 del 5 dicembre 1992, pag. 32)

Recepimento nazionale

- **d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. 14 giugno 1996 n. 138);
- **D.m. 16 maggio 2007** recante modifica dell'Allegato IV del d.P.R. 317/96 (G.U. 28 giugno 2007 n. 148);
- **Ordinanza del Ministero della salute 12 aprile 2008** recante "norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni". (GUCE 16 giugno 2008 n. 139) e successive

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 che alleva suini ha l'obbligo di:

- a) Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale e tenere aggiornata la banca dati rispetto alla realtà aziendale
- b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale
- c) Identificare correttamente i capi

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7

(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. G.U. 14 giugno 1996 n. 138)
- **D.m. 16 maggio 2007** recante modifica dell'Allegato IV del d.P.R. 317/96 (G.U. 28 giugno 2007 n. 148)
- **d.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni
- **D.m. 18/7/2001** "Modifica degli allegati al d.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);

- **D.m. 31 gennaio 2002** “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni
- **D.m. 7 giugno 2002** “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.) Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 che alleva bovini e /o bufalini, ha l’obbligo di:

- a) Registrare l’azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale e tenere aggiornata la banca dati rispetto alla realtà aziendale
- b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale
- c) Identificare correttamente i capi

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Articoli 3, 4 e 5.

(GU L 5 del 9.1.2001, pag. 8)

Recepimento nazionale

- **d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14 giugno 1996 n. 138)
- **d.m. 16 maggio 2007** recante modifica dell’Allegato IV del d.P.R. 317/96 (G.U. 28 giugno 2007 n. 148)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 che alleva ovini e/o caprini ha l’obbligo di:

- a) Registrare l’azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale e tenere aggiornata la banca dati rispetto alla realtà aziendale
- b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale
- c) Identificare correttamente i capi

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Articolo 3

(GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- **d.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18 luglio 2001 n. 165 S.O.).
- **Circolare MiPAF 30 ottobre 2002** Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- **Articolo 5 e Allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n. 179).

Recepimento regionale

- **d.g.r. 25 novembre 2002 n. 7/11225** Disposizioni per l’attuazione degli adempimenti di competenza regionale, di cui al d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. (BURL n. 50 del 9 dicembre 2002).

Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 ha l'obbligo di:

- a) rispettare le modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:
 - rispetto delle specifiche riportate sull'etichetta
 - ammissibilità dei prodotti utilizzati rispetto alla coltura
 - corretta modalità di deposito dei prodotti in azienda
 - dotazione di dispositivi di protezione individuale
 - rispetto dei tempi di sicurezza
- b) tenere o delegare formalmente la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti, procedere al suo costante e conforme aggiornamento e conservarlo almeno fino all'anno solare successivo
- c) conservare la documentazione prevista per legge:
 - in caso di impiego diretto: bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto per tutti i prodotti fitosanitari, i moduli di acquisto per i prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN)
 - in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva di bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari
 - delega alla tenuta del registro qualora necessaria.
- d) nel caso di impiego di prodotti fitosanitari classificati Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN) l'utilizzatore deve possedere patentino in corso di validità, o aver una domanda di rinnovo in corso

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7

(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Recepimento nazionale

- **Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004** del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004)
- **D.lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del d. l.vo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006), e successive modifiche e integrazioni. (**d.l.gs n. 232 del 9 novembre 2007** (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007)

Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 che alleva bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura conigli, selvaggina d'allevamento e/o produce latte, uova, miele deve rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa. In particolare:

- a) Divieto di somministrazione, detenzione in azienda, immissione sul mercato e trasformazione:
 1. per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo -17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 158/2006:
 - a) divieto di somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
 - b) divieto di detenzione in azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonchè di immissione sul mercato o di macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente punto 1 o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5 del d.lgs. 158/2006;
 - c) divieto di l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al punto 1, nonchè di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
 - d) divieto di immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
 - e) divieto di trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato;
 2. è vietata la detenzione nelle aziende in cui si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1.
Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso prescritto l'uso da un medico veterinario ai sensi del d.lgs 158/2006 articoli 4 e 5.

b) Il responsabile delle aziende in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente può commercializzare soltanto:

1. animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
2. animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.
3. prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti 1 e 2.

Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare,
 Articolo 14, 15, 17 Paragrafo 1 (1), 18, 19 e 20
 (GU L 31 del 1 febbraio 2002)

(1) Attuazione dell'articolo 17 paragrafo del Regolamento (CE) 178/2002:

- **Regolamento (CE) n. 852/2004:** articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004:** articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005:** articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005:** articolo 18;
- **Regolamento (CEE) n. 2377/90:** articoli 2, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002** “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del d.m. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 dell'1.7.2004)
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- **Linee guida** approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del **15 dicembre 2005** (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005)
- **D.lgs. 16 marzo 2006 n. 158** “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)
- **Prov. 18 aprile 2007, n. 84/CSR** Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della l. 05 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007)

Recepimento regionale

- **Decreto direzione generale sanità 5851 del 20 aprile 2005** recante "Approvazione del documento “Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17,18,19 e 20 del Regolamento 178/2002/CE”.
- **Decreto direzione generale sanità n. 1835 del 21 febbraio 2006** recante “Approvazione del documento «Indicazioni relative alla attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda la comunicazione al consumatore del ritiro e l'eventuale richiamo» “. (BURL n. 10 del 6 marzo 2006)
- **Decreto direzione generale sanità n. 1265 del 7 febbraio 2006** recante “Definizione dell'ambito di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004” (BURL S.O. n. 10 del 6 Marzo 2006)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

1. Gli operatori agricoli coinvolti nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono:

- garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte
- essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
- disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo
- disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano
- devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

2. Gli allevamenti di bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte alimentare fresco hanno l'obbligo di:

- realizzare il manuale aziendale previsto dalla normativa vigente
- far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia

3. Gli operatori agricoli sono tenuti ad rispettare le disposizioni richiamate in allegato II del Regolamento (CE) 73/2009 in attuazione dell'articolo 17 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 178/2000 di cui si riportano i testi vigenti alla stesura del presente atto:

Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (1). Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sottospecificato

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III Tenuta delle registrazioni

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

- a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
- d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e
- e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

- a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;
- c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Obblighi degli operatori del settore alimentare
Estreatto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sottospesificato
ALLEGATO III - SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA
I REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO

1 Il latte crudo deve provenire da animali:

- b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
- c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2 a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE (2), indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;
 - ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE 2, o
 - iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente;
- b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:
- i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è ufficialmente indenne da tubercolosi, o
 - ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente;
- c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

- a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;
- b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:
 - i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o
 - ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi; e
- c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii), se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali

II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE
A. Requisiti per i locali e le attrezzature

- 1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.
- 2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.
- 3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoniusati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:

- a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
- d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.

2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III e se:

- a) a trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o
- b) necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.

SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI

CAPITOLO I: UOVA

1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Reg. (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sottospecificato:

ALLEGATO I - PARTE A : PRODUZIONE PRIMARIA

I. Disposizioni in materia di igiene

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:

- e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
- g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di:

- a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
- b) l'uso di sementi geneticamente modificate;
- e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sottospecificato:

ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

1. Immagazzinamento dei mangimi.

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.

I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2. Distribuzione

I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

Articolo 5(6)

Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70. Entrato in vigore il 5 aprile 2005)

Capo III LMR applicabili a prodotti di origine vegetale e animale

Articolo 18 - Rispetto degli LMR.

1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:
 - a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;
 - b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.
2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:
 - a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure che
 - b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:
 - a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;
 - b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;
 - c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell'allegato VII sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.
4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

[Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale: articoli 2, 4 e 5.]

[Articolo 2

L'elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari e per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui forma oggetto dell'allegato I, che viene adottato secondo la procedura prevista all'articolo 8. Salva disposizione contraria dell'articolo 9, eventuali modifiche dell'allegato I vengono adottate con identica procedura.

Articolo 4

Per una sostanza farmacologicamente attiva impiegata in medicinali veterinari alla data di entrata in vigore del presente regolamento potrà essere adottato un limite massimo di residui provvisorio purché non vi sia motivo di ritenere che i residui nella concentrazione prospettata per la sostanza in questione rappresentino un rischio per la salute del consumatore. Un limite massimo di residui provvisorio è valido per un periodo di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Quest'ultimo può essere prorogato una sola volta eccezionalmente, per un periodo non superiore a due anni, se ciò si rivela necessario per completare gli studi scientifici in corso.

In circostanze eccezionali potrà essere adottato un limite massimo di residui provvisorio anche per una sostanza farmacologicamente attiva non impiegata precedentemente in medicinali veterinari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché non vi sia motivo di ritenere che i residui nella concentrazione prospettata per la sostanza in questione rappresentino un rischio per la salute del consumatore.

L'elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati stabiliti limiti massimi di residui provvisori forma oggetto dell'allegato III, che viene adottato secondo la procedura prevista all'articolo 8. Salva disposizione contraria dell'articolo 9, eventuali modifiche dell'allegato III vengono adottate con identica procedura.

Articolo 5

Nel caso in cui si dimostri impossibile stabilire un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva impiegata in medicinali veterinari, a causa del fatto che i residui della stessa in alimenti di origine animale costituiscono un rischio per la salute del consumatore indipendentemente dal limite fissato, la sostanza di cui trattasi viene inclusa in un elenco che forma oggetto dell'allegato IV, che viene adottato secondo la procedura prevista all'articolo 8. Salva disposizione contraria dell'articolo 9, eventuali modifiche dell'allegato IV vengono adottate con identica procedura.

La somministrazione delle sostanze menzionate nell'allegato IV ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata nell'intera Comunità.] (G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224)

NOTA : Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 470/2009 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2377/90

Regolamento (CE) n. 470/2009 stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il *regolamento (CEE) n. 2377/90* del Consiglio e modifica la *direttiva 2001/82/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio e il *regolamento (CE) n. 726/2004* del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 152)

Estratto articoli del Reg. (CE) n. 470/2009

Articolo 2 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o ig/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;
- b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

Articolo 16 Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti

1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.

Articolo 29 Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è abrogato.

Gli allegati da I a IV del regolamento abrogato continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento e l'allegato V del regolamento abrogato continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento o, ove opportuno, al regolamento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento.

Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche e integrazioni

Articolo 7, 11, 12, 13 e 15
(GU L 147 del 31 maggio 2001)

Recepimento regionale

- **Decreto Direzione Generale Sanità n. 29956 del 30 novembre 2001** - Piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia. (BURL S.O. n. 52 del 24 dicembre 2001).

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - proteine animali trasformate,
 - gelatina ricavata da ruminanti,
 - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico e fosfato tricalcico"),
 - mangimi contenenti le proteine di cui sopra,
- Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Articolo 3
(GU L 315 del 26 novembre 1985 pag. 11 – 18)

Recepimento nazionale

- **Articolo 3 del d.lgs. 18 settembre 2006 n. 274** "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6 Novembre 2006, S.O. n. 210) che sostituisce il d.P.R. n. 229 del 1° marzo 1992

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

- Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica in allevamento. (ruminanti bovini, bufalini, ovini caprini e suini)

ATTO B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3
(GU. L 62 del 15 marzo 1993)

Recepimento nazionale

- **Articolo 3 del d.P.R. n. 362 del 17.5.1996** relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 160 del 10.7.1996 SO) e successive modifiche e integrazioni;

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

- Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti di:
 - Peste bovina
 - Peste dei piccoli ruminanti
 - Malattia vescicolare dei suini
 - Febbre catarrale maligna degli ovini
 - Malattia emorragica epizootica dei cervi
 - Vaiolo degli ovicaprini

- g) Stomatite vescicolare
- h) Peste suina africana
- i) Dermatite nodulare contagiosa
- j) Febbre della Rift Valley

ATTO B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3

(GU L 327 del 22 dicembre 2000)

Recepimento nazionale

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225** recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n. 194 del 22.8.2003 SO n. 138)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

- Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini.

Campo condizionalità : BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata), che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

(Articoli 3 e 4)

(G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992** Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal **d.lgs. 1° settembre 1998, n. 331** (attuazione della direttiva 97/2/CE) (G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 4 agosto 1999).

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende che allevano almeno 6 vitelli, animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi devono soddisfare ai seguenti requisiti:

- a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
- b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

Impegni estratti dall'allegato al d.lgs. 533/92 modificato dal d.lgs. 331/98:

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.

4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di

malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.

9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

10. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.

12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Atto C17 — Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Articolo 3 e articolo 4)
(G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L 47)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 534** – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal **d.l.gs. 20 febbraio 2004, n. 53** (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004)

Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno :

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

- 11 mm per i lattonzoli,
- 14 mm per i suinetti,
- 18 mm per i suini all'ingrasso,
- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
- 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il re-lativo utilizzo.

4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche *in situazione* di competitività.

7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

9) A decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni di cui al punto 1, lettera b), al punto 2, al punto 4, al punto 5 e all'ultima frase del punto 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende.

Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti,, si applicano i seguenti requisiti.

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.

2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
 3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
 4. Fermo restando l'articolo 3, punto 5, i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.
 5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.
 6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
 7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
 8. Tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea sono vietate, con le seguenti eccezioni:
 - una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
 - il mozzamento di una parte della coda,
 - la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
 - l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.
- Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.
- Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 534, modificato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 53, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Articolo 4
(GU L 221 del 8 agosto 1998)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla **Legge 27 dicembre 2004, n. 306** (G.U. 27 dicembre 2004, n. 302) e successive modificazioni
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001**, n. 10 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Gli allevamenti animali devono rispettare la vigente normativa:

PERSONALE

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

REGISTRAZIONE

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

**STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

(Art. 6 e Allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09)

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO
Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

STANDARD 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche**Ambito di applicazione**

- per l'impegno a): seminativi (superfici di cui alla lettera a) del punto 2 del deliberato del presente atto).
- per gli impegni b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 2 del deliberato del presente atto).

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo il presente standard prevede:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei sui terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori
- b) Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
- c) Manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno a) sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno b) sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

STANDARD 1.2: Copertura minima del suolo**Ambito di applicazione**

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) del punto 2 del deliberato del presente atto.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui alla lettera f), del punto 2 del deliberato del presente atto, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo il presente standard prevede:

- a) di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) ovvero di fenomeni di soliflusso:
 - b.1) di assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.), per almeno 90 gg consecutivi, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;
 - b.2) divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole di cui alla lettera f) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo il presente standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Deroghe

È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili, mantenendone la funzionalità.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie**Ambito di applicazione:**

Superfici a seminativo di cui alla lettera a) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe:

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture**Ambito di applicazione**

Superfici di cui alla lettera a) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, il presente standard prevede una durata della monosuccessione massima pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO

Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole di cui alla lettera f) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di mantenere la struttura del suolo e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno tramite l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO
Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

STANDARD 4.1 : Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione

Pascolo permanente di cui alla lettera c) del punto 2 del deliberato del presente atto

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, il presente standard stabilisce che tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

In relazione agli impegni a) e c) nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione

Tutte le superfici come definite alla lettera f) del punto 2 del deliberato del presente atto, ad esclusione degli oliveti (lettera d) punto 2 del deliberato del presente atto) e dei vigneti (lettera e) del punto 2 del deliberato del presente atto), nonché del pascolo permanente (lettera c) del punto 2 del deliberato del presente atto).

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, il presente standard che l'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura) pari ad almeno una all'anno, fermo restando che è vietato lo sfalcio, o altre operazioni equivalenti ammesse:

- Per le aree Natura 2000, ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE: tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.
- Per le altre aree: almeno 120 gg consecutivi tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio qualora previsto e conformemente alle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

STANDARD 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione

Per l'impegno a) oliveti di cui alla lettera d) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Per l'impegno b) vigneti di cui alla lettera e) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di

allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi. A norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, il presente standard prescrive

- a) per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- b) per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
2. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

STANDARD 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole di cui alla lettera f) del deliberato del presente atto.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi naturali caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, il presente standard prevede:

- a) il rispetto delle prescrizioni cogenti di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio contenute:
 - nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - nel Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente (d.c.r. 7/197/2001 e successive modifiche e integrazioni (d.g.r. 8/6447/2008)) del quale fanno parte i provvedimenti di individuazione e disciplina dei singoli Beni paesaggistici;
 - nei Piani Territoriali di Coordinamento di parchi e province.

Le prescrizioni cogenti applicabili sono quelle che riguardano le superfici agricole compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti o piani. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Il sistema complessivo dei Beni paesaggistici di cui all'art. 134 del d.lgs. 42/2004 è individuato e consultabile sul SIBA (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/metadati/el_prog.htm)

- b) Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione della direttiva 92/43/CEE, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 12/2005, ai fini del rispetto degli elementi naturali presenti nelle aree SIC/ZSC sono soggetti a comunicazione all'ente gestore di cui all'allegato 4 al presente provvedimento, che nei casi di legge emette la prevista autorizzazione, gli interventi di:
 - a) Eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate, senza adeguata compensazione da definirsi sulla base di parametri forniti dall'ente gestore;
 - b) Eliminazione o compromissione di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive);
 - c) Modifica di aree e/o modalità di conduzione agro-forestale caratteristiche del territorio (es. marcite, risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali;
 - d) Eliminazione di elementi morfologici naturali quali terrazzamenti o dossi, sbancamento con asportazione di materiale;
 - e) Utilizzazione di fanghi di depurazione.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

STANDARD 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole di cui alla lettera f) del deliberato del presente atto.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, ai sensi del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009 il presente standard prescrive il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

Nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal decreto luogotenenziale n. 475 del 1945 o da specifiche leggi regionali vigenti.

STANDARD 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**Ambito di applicazione**

Pascolo permanente di cui alla lettera c) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno, il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno. Per le superfici a prato permanente o a prato pascolo in alternativa al pascolamento è considerata regime adeguato la pratica di almeno uno sfalcio all'anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09

Obiettivo 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

STANDARD 5.1 : Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole di cui alla lettera f) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Descrizione dello standard

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque e a norma dell'articolo 5 comma 2 d.m. 5 agosto 2004 e del d.m. 22 dicembre 2009 il presente standard prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque

- **R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici." (G.U. Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5)
- **d.lgs.152/06 "Norme in materia ambientale"** (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)
- **Reg. 24 marzo 2006, n. 2** recante "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26." (BURL 28 marzo 2006, I S.O al BURL del 27 marzo 2006, n. 13)
- **Titolo VII "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione"** della **l.r. 5-12-2008 n. 31** recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1).

Standard

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini del presente standard devono:

- a) in caso di prelievo da acque superficiali:

- o essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica o di miglioramento fondiario di secondo grado (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
- o aver presentato all'ente competente domanda di concessione di derivazione o possedere concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute.

Si precisa che il rilascio della concessione è di competenza:

- a) della regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- b) della provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha alla provincia;

- o possedere Domanda per il rilascio o Licenza di attingimento rilasciata dalla provincia la cui non è superiore all'anno ed è rinnovabile massimo 5 volte e rispettare la portata massima di acqua atinta non superiore a 40 l/s, nonché il volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m³;

b) in caso di prelievo da acque sotterranee:

- aver presentato alla ente competente domanda di concessione di derivazione o possedere concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute.

Si precisa che il rilascio della concessione è di competenza:

- a) della regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- b) della provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha alla provincia.

È esente in quanto non pertinente l'attività di gestione agronomica dei terreni l'uso domestico di acque sotterranee che per altro non prevede il rilascio di concessione (il limite è 1 l/s o 1.500 mc/a) che non è per fini irrigui e l'uso non configuri un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

Si riportano alcune disposizioni normative per definire i limiti dello standard sull'uso delle acque irrigue rispetto ad altri usi:

R.D. 11-12-1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" (G.U.Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5)

Commi 1 Articolo 17 di seguito riportato:

Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

Commi 2 Articolo 17 di seguito riportato:

La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

Commi 6 Articolo 23 di seguito riportato:

Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt. 20 novembre 1916, numero 1664 (*), per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'art. 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'art. 21 della presente legge.

Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione (**).

 (*) Abrogato dal R.d.l. 9 ottobre 1919, n. 2161.

(**) La durata delle piccole derivazioni è stata prorogata dalla l. 8 gennaio 1952, n. 42, dalla l. 2 febbraio 1968, n. 53 e dalla l. 24 maggio 1978, n. 228.

D.lgs.152/06 "Norme in materia ambientale"(G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)

Commi 3, 4 e 5 Articolo 167. Usi agricoli delle acque. di seguito riportati:

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto (239).

Articoli 90 e 91 della l.r. 5-12-2008 n. 31 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1.).

STANDARD 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.

AREE NATURA 2000 - ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

ELENCO Z.P.S. CLASSIFICATE AI SENSI DELLA DIR. 79/409/CEE*																
N. RIGA	CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE	MISURE DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA AMBIENTALE AI SENSI DELLA DGR 7884/08	ETTARI	TIPO ZPS	TIPO SITO	INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE DEMANIALI				
												CODICE SIC INTERESSATI	NOME SIC INTERESSATI	ENTE GESTORE SIC INTERESSATI	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE
1	IT2010007	PALUDE BRABBBIA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABBBIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA	PROVINCIA DI VARESE	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE	459,79	C	SIC/ZPS	IT2010007	PALUDE BRABBBIA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDE BRABBBIA	PROVINCIA DI VARESE
2	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	BARASSO, BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCCOLIO-TREVISAGO, COMERIO, CUVIO, GAVIRATE, INDUNO OLONA, LUVINATE, ORINO, VALGANNA, VARESE	VA	CONSORZIO PARCO CAMPO DEI FIORI	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - ZONE UMIDE	1.298,40	J	ZPS	IT2010001 IT2010002 IT2010003 IT2010004 IT2010005	LAGO DI GANNA, MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA, VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI, GROTTI DEL CAMPO DEI FIORI, MONTE MARTICA	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	CONSORZIO PARCO CAMPO DEI FIORI
3	IT2010501	LAGO DI VARESE	AZZATE, BARDELLO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, CAZZAGO BRABBBIA, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, VARESE	VA	PROVINCIA DI VARESE	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE	1.738,03	J	ZPS	IT2010022	ALNETE DEL LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE		
4	IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, ISPRÀ, MONVALLE, RANCO, SESTO CALENDE	VA	PROVINCIA DI VARESE	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE	227,27	F	ZPS	IT2010015 IT2010017 IT2010021	PALUDE BRUSCHERA, PALUDE BOZZA-MONVALLINA, SABBIE D'ORO	PROVINCIA DI VARESE		
5	IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	CANZO, VALBRONA, VALMADRERA	CO LC	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	592,78	J	ZPS	IT2020002	SASSO MALASCARPA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE SASSO MALASCARPA, FORESTA DEMANIALE CORNI DI CANZO	ERSAF
6	IT2020302	MONTE GENEROSO	LANZO D'INTELVI, PELLIO INTELVI	CO	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	236,88	A	ZPS	-	-		FORESTA DEMANIALE MONTE GENEROSO	ERSAF
7	IT2020303	VALSOLDA	VALSOLDA	CO	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	327,45	A	ZPS	-	-		FORESTA DEMANIALE VALSOLDA	ERSAF
8	IT2030301	MONTE BARRO	GALBIATE, MALGRATE, VALMADRERA, PESCATI	LC	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	411,24	J	ZPS	IT2030003	MONTE BARRO	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE MONTE BARRO	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO
9	IT2030601	GRIGNE	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	PROVINCIA DI LECCO	DGR 3624/06 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	7.161,48	J	ZPS	IT2030001 IT2030002	GRIGNA SETTENTRIONALE/GRIGNA MERIDIONALE	C.M. VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (fuori parco); E.G. PARCO (nel parco) /PROVINCIA DI LECCO (fuori parco); E.G. PARCO (nel parco)	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE	C.M. VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (temp.)
10	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	LANZADA	SO	PROVINCIA DI SONDRIO	DGR 3624/06 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	9.666,25	C	SIC/ZPS	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	PROVINCIA DI SONDRIO		
11	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	CHIESA IN VALMALENCO	SO	PROVINCIA DI SONDRIO	DGR 3624/06 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	3.010,48	C	SIC/ZPS	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO		
12	IT2040018	VAL CODERA	NOVATE MEZZOLA	SO	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	DGR 3624/06 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	818,00	C	SIC/ZPS	IT2040018	VAL CODERA	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA		
13	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	MONTAGNA IN VALTELLINA, SPRIANA	SO	PROVINCIA DI SONDRIO	DGR 3624/06 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	3.150,00	C	SIC/ZPS	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		

N. RIGA	CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE	MISURE DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA AMBIENTALE AI SENSI DELLA DGR 7884/08	ETTARI	TIPO ZPS	TIPO SITO	INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE DEMANIALI				
												CODICE SIC INTERESSATI	NOME SIC INTERESSATI	ENTE GESTORE SIC INTERESSATI	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE
14	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	DUBINO, GERA LARIO, NOVATE MEZZOLA, SORICO, VERCEIA	CO SO	CONSORZIO R.N. PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	1.610,55	J	ZPS	IT2040042	PIAN DI SPAGNA - LAGO DI MEZZOLA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	CONSORZIO R.N. PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA
15	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI LEGNO, SONDALO, TEMU', VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VEZZA D'OGGIO, VIONE	BS SO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	59.744,33	J	ZPS	IT2040001 IT2040002 IT2040004 IT2040008 IT2040009 IT2040010 IT2040013 IT2040014	VAL VIERA E CIME DI FOPEL, MOTTO DI LIVIGNO VAL SALIENTE, VALLE ALPISSELLA, CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE, VALLE DI FRAELE, VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI REIT, VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	E.G. PARCO NAZIONALE	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
16	IT2040041	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	ALBAREDO PER SAN MARCO, ALBOSAGGIA, ANDALO VALTELLINO, APRICA, BEMA, CAIOLO, CEDRASCO, COLORINA, COSIO VALTELLINO, DELEBIO, FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, GEROLA ALTA, PEDESINA, PIATEDA, PIANTEDO, PONTE IN VALTELLINA, RASURA, TEGLIO, FUSINE, ROGOLO, TARTANO	SO	CONSORZIO PARCO OROBIE VALTELLINESI	DGR 3624/06 DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	22.815,46	J	ZPS	IT2040026 IT2040027 IT2040028 IT2040030 IT2040031 IT2040032 IT2040029 IT2040033 IT2040034 IT2040035 IT2040036	VAL LESINA, VALLE DEL BITTO DI GEROLA, VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO, VAL MADRE, VAL CERVIA, VALLE DEL LIVRIO, VAL TARTANO, VAL VENINA, VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO COCA, VAL BONDONE-VAL CARONELLA, VAL BELVISO	ENTE GESTORE P.R.	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	CONSORZIO PARCO OROBIE VALTELLINESI
17	IT2040042	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	C.M. VALTELLINA DI SONDRIO	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	47,49	A	ZPS				RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	C.M. VALTELLINA DI SONDRIO
18	IT2040043	RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	C.M. ALTA VALTELLINA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE - AMBIENTI FORESTALI ALPINI	36,66	J	ZPS	IT2040015	PALUACCIO DI OGA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUACCIO DI OGA	C.M. ALTA VALTELLINA
19	IT2040061	BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDA ROSSA	ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO	PROVINCIA DI SONDRIO	DGR 15648/03, DGR 3624/06 DGR 5119/07 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	9.643,26	F	ZPS	IT2040019 IT2040020	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE, VAL DI MELLO - PIANO DI PREDA ROSSA	PROVINCIA DI SONDRIO	FORESTA DEMANIALE VALMASINO	ERSAF
20	IT2040062	VALLE DEI RATTI-CIME DI GAIAZZO	NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	SO	CM VALCHIAVENNA	DGR 3624/06 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	1.362,58	F	ZPS	IT2040023	VALLE DEI RATTI	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA		
21	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	ARLUNO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI	WWF ITALIA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	192,66	C	SIC/ZPS	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO WWF DI VANZAGO	WWF
22	IT2050041	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	BAREGGIO	MI	PROVINCIA DI MILANO	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	36,91	J	ZPS	IT2050007	FONTANILE NUOVO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE FONTANILE NUOVO	PROVINCIA DI MILANO
23	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	AZZONE, BORNO	BG BS	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	596,57	C	SIC/ZPS	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	ERSAF
24	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	CONSORZIO PARCO OGILIO NORD	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	91,55	C	SIC/ZPS	IT2060015	BOSCO DE' L'ISOLA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DE L'ISOLA	PARCO OGILIO NORD
25	IT2060301	MONTE RESEGONE	BRUMANO, LECCO	BG LC	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	429,01	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE RESEGONE	ERSAF
26	IT2060302	COSTA DEL PALLIO	BRUMANO, MORTERONE	BG LC	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	295,08	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE RESEGONE	ERSAF
27	IT2060304	VAL DI SCALVE	ANGOLO TERME	BS	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	670,85	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE VAL DI SCALVE	ERSAF

N. RIGA	CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE	MISURE DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA AMBIENTALE AI SENSI DELLA DGR 7884/08	ETTARI	TIPO ZPS	TIPO SITO	INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE DEMANIALI				
												CODICE SIC INTERESSATI	NOME SIC INTERESSATI	ENTE GESTORE SIC INTERESSATI	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE
28	IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	ARDESIO, AVERARA, AZZONE, BRANZI, CAMERATA CORNELLO, CARONA, CASSIGLIO, CUSIO, DOSSENA, FOPPOLO, GANDELLINO, GORNO, GROMO, ISOLA DI FONDRÀ, LENNA, MEZZOLDI, MOIO DE' CALVI, OLMO AL BREMO, OLTRE IL COLLE, OLTRESSEDA ALTA, ONETA, ORNICA, PARRE, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO, PREMOLO, RONCOBELLO, ROVETTA, SAN GIOVANNI BIANCO, SANTA BRIGIDA, SCHILPARIO, SERINA, TALEGGIO, VALBONDIONE, VALCOGLIO, VALLEVE, VALNEGRA, VALTORTA, VEDESETA, VILMINORE DI SCALVE	BG	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE	DGR 16338/04 DGR 3624/06 DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	48.974,78	J	ZPS	IT2060004 IT2060003 IT2060001 IT2060009 IT2060007 IT2060002 IT2060008 IT2060005	ALTA VAL DI SCALVE, ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI, VALTORTA E VALMORESCA, VAL NOSSANA - CIMA DI GREM, VALLE ASININA, VALLE DI FONDRÀ, VALLE PARINA, VAL SEDORNIA-VAL ZURIO-PIZZO DELLA PRESOLANA	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE
29	IT2060506	BELVISO BARBELLINO	VALBONDIONE	BG	AFV VALBELVISO BARBELLINO	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	1.943,84	A	ZPS				PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE
30	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE TORBIERE DEL SEBINO	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE	362,28	C	SIC/ZPS	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE TORBIERE D'ISEO	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE TORBIERE DEL SEBINO
31	IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	ONO SAN PIETRO	BS	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	331,90	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE LEGNOLI	ERSAF
32	IT2070302	VAL CAFFARO	BAGOLINO	BS	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	1.238,28	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE ANFO-VAL CAFFARO	ERSAF
33	IT2070303	VAL GRIGNA	BERZO INFERIORE, BIENNO, BOVEGNO, DARFO BOARIO TERME, ESINE, GIANICO	BS	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - VALICHI MONTANI	2.872,99	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE VAL GRIGNA	ERSAF
34	IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	BRAONE, BRENO, CEDEGOLO, CETO, CEVO, CIMBERGO, EDOLO, NIARDO, PASPARDO, PONTE DI LEGNO, TEMU', SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA D'OGGIO, VIONE	BS	C.M. VALLE CAMONICA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	21.722,34	J	ZPS	IT2070001 IT2070002 IT2070003 IT2070004 IT2070005 IT2070006 IT2070007 IT2070008 IT2070009 IT2070010 IT2070012 IT2070013	TORBIERE DEL TONALE, MONTE PICCOLO - MONTE COLMO, VAL RABBIA E VAL GALINERA, MONTE MARSER - CORNI DI BOS, PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA, PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE ADAMELLO	C.M. VALLE CAMONICA
35	IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO	BS	C.M. PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	DGR 16338/04 DGR 1791/06 DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	21.527,00	J	ZPS	IT2070021 IT2070022 IT2070016 IT2070015	VALVESTINO, CORNO DELLA MAROGNA, CIMA COMER, MONTE CAS-CIMA DI CORLOR	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO / F.D. ALTO GARDA	C.M. PARCO ALTO GARDA BRESCIANO / ERSAF
36	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANTALESSIO CON VIALONE	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIIE	80,45	C	SIC/ZPS	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA
37	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIIE	31,58	C	SIC/ZPS	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA
38	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIIE	53,35	C	SIC/ZPS	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	ENTE GESTORE MONUMENTO NATURALE	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA

N. RIGA	CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE	MISURE DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA AMBIENTALE AI SENSI DELLA DGR 7884/08	ETTARI	TIPO ZPS	TIPO SITO	INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE DEMANIALI				
												CODICE SIC INTERESSATI	NOME SIC INTERESSATI	ENTE GESTORE SIC INTERESSATI	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE
39	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	ABBIATEGRASSO, BEREGUARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA SOPRA TICINO, BORGO SAN SIRO, CARBONARA AL TICINO, CASSOLNOVO, CASTANO PRIMO, CUGGIOVO, GAMBALÒ, GARLASCO, GOLASECCA, GROPPELLO CAIROLI, LINAROLO, LONATE POZZOLO, MAGENTA, MEZZANINO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, OZZERO, PAVIA, ROBECCO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, SESTO CALENDE, SOMMA LOMBARDO, TRAVACO' SICCOMARIO, TORRE D'ISOLA, TURBIGO, VALLE SALIMBENE, VIGEVANO, VIZZOLA TICINO, ZERBOLO'	Mi PV VA	CONSORZIO PARCO DEL TICINO	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	20.553,08	J	ZPS	IT2010010 IT2010012 IT2010013 IT2010014 IT2050005 IT2080002 IT2080013 IT2080014 IT2080015 IT2080019	BRUGHIERA DEL VIGANO, BRUGHIERA DEL DOSSO, ANSA DI CASTELNOVATE, TURBIGACCIO - BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE, BOSCHI DELLA FAGIANA, BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE VALLE DEL TICINO	CONSORZIO PARCO DEL TICINO
40	IT2080501	RISAE DELLA LOMELLINA	BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA, COZZO, FRASCAROLO, GAMBARANA, LANGOSCO, LOMELLO, MEDE, PIEVE DEL CAIRO, ROSASCO, SANTANGELO LOMELLINA, SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, VALLE LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, VILLA BISCOSSI, ZEME	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	RISAE - AMBIENTI AGRICOLI	30.940,14	F	ZPS	IT2080001 IT2080003 IT2080004 IT2080005 IT2080006 IT2080007 IT2080009 IT2080010 IT2080011	GARZIA DI CELPENCHIO, GARZIA DELLA VERMINESCA, PALUDE LOJA, GARZIA DELLA RINALDA, GARZIA DI S.ALESSANDRO, GARZIA DEL BOSCO BASSO, GARZIA DELLA CASCINA NOTIZIA, GARZIA DI SARTIRANA, ABBAZIA ACQUALUNGA	E.G. RISERVE NATURALI	M.N. GARZIA DI CELPENCHIO, M.N. GARZIA DELLA VERMINESCA, R.N. PALUDE LOJA, M.N. GARZIA DELLA CASCINA NOTIZIA, M.N. GARZIA DI SARTIRANA, R.N. ABBAZIA ACQUALUNGA, R.N. GARZIA BOSCO BASSO, R.N. GARZIA CASCINA ISOLA, R.N. GARZIA VILLA BISCOSSI	PROVINCIA DI PAVIA
41	IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO	ALBAREDO ARNABOLDI, ARENA PO, BELGIOIOSO, PORTALBERA, SAN CIPRIANO PO, SAN ZENONE PO, SPESSA, ZERBO	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	907,32	D	ZPS	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA		
42	IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	MONTICELLI PAVESE, CHIGNOLO PO	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	290,49	D	ZPS					
43	IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	PIEVE PORTO MORONE	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	33,33	A						
44	IT2090001	MONTICCHIE	SOMAGLIA	LO	COMUNE DI SOMAGLIA	DGR 3624/06 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	237,66	C	SIC/ZPS	IT2090001	MONTICCHIE	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE MONTICCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA
45	IT2090501	SENNA LODIGIANA	GUARDAMIGLIO, SAN ROCCO AL PORTO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA	LO	PROVINCIA DI LODI	DGR 21233/05 DGR 4197/07 DGR 5119/07 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	326,64	A	ZPS					
46	IT2090502	GARZIAE DEL PARCO ADDA SUD	CREDERA RUBBIANO, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO	CONSORZIO PARCO ADDA SUD	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	98,00	J	ZPS	IT2090004 IT2090005 IT2090008	GARZIA DEL MORTONE, GARZIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO, LA ZERBAGLIA	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE ADDA SUD	CONSORZIO PARCO ADDA SUD
47	IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	PROVINCIA DI LODI	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	164,62	A	ZPS					
48	IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	SAN ROCCO AL PORTO	LO	PROVINCIA DI LODI	DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	131,95	A	ZPS					
49	IT2090702	PO DI CORTE S'ANDREA	ORIO LITTA, SENNA LODIGIANA	LO	PROVINCIA DI LODI	DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	135,38	D	ZPS					
50	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA	CR	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE	22,50	H	ZPS	IT20A0020	GABBIONETA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE LANCA DI GABBIONETA	PROVINCIA DI CREMONA
51	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE	76,26	C	SIC/ZPS	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA UCCELLANDA	PARCO OGLIO NORD
52	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	ORZINUOVI, SONCINO,	BS CR	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	35,26	H	ZPS	IT20A0019	BARCO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DI BARCO	PARCO OGLIO NORD

N. RIGA	CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE	MISURE DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA AMBIENTALE AI SENSI DELLA DGR 7884/08	ETTARI	TIPO ZPS	TIPO SITO	INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE DEMANIALI				
												CODICE SIC INTERESSATI	NOME SIC INTERESSATI	ENTE GESTORE SIC INTERESSATI	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE
53	IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, STAGNO LOMBARDO	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	299,75	J	ZPS	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA
54	IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE	1.179,86	J	ZPS	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA
55	IT20A0501	SPINADESCO	CREMONA, CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	1.039,13	F	ZPS	IT20A0016	SPIAGGIONI DI SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA	PARCO REGIONALE ADDA SUD	CONSORZIO PARCO ADDA SUD
56	IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	GUSSOLA	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE	152,24	J	ZPS	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA		
57	IT20A0503	ISOLA MARIA LUGIA	GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	556,18	A	ZPS					
58	IT20B0006	ISOLA BOSCONE	BORGOFRANCO SUL PO, CARBONARA DI PO	MN	COMUNE DI CARBONARA DI PO	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	139,00	C	SIC/ZPS	IT20B0006	ISOLA BOSCONE	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA BOSCONE	COMUNE DI CARBONARA DI PO
59	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	ERSAF	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	38,93	C	SIC/ZPS	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA BOSCHINA	ERSAF
60	IT20B0008	PALUDI DI OSTIGLIA	OSTIGLIA	MN	COMUNE DI OSTIGLIA	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	ZONE UMIDE	122,77	J	ZPS	IT20B0016	OSTIGLIA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDE DI OSTIGLIA	COMUNE DI OSTIGLIA
61	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO	DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	1.947,72	J	ZPS	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE VALLI DEL MINCIO	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO
62	IT20B0010	VALLAZZA	MANTOVA, VIRGILIO	MN	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO	DGR 4197/07 DGR 5119/07	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	529,72	C	SIC/ZPS	IT20B0010	VALLAZZA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE VALLAZZA	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO
63	IT20B0011	BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	C.F.S.	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	236,11	C	SIC/ZPS	IT20B0011	BOSCO FONTANA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	C.F.S.
64	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	ACQUANEGRA SUL CHIESE, BORGOFORTE, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGGIO, CASALROMANO, COMMESSAGGIO, DRIZZONA, GAZZUOLO, ISOLA DOVARESE, MARCARIA, MOTTEGGIANA, OSTIANO, PESSINA CREMONESE, PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, VOLONGO	CR MN	CONSORZIO PARCO OGLIO SUD	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	4.023,71	J	ZPS	IT20A0004 IT20B0001 IT20B0002 IT20B0003 IT20B0004 IT20B0005	LE BINE, BOSCO FOCE OGLIO, VALLI DI MOSIO, LANCA CASCINA S. ALBERTO, LANCHE DI GERVA GAVAZZI E RUNATE, TORBIERE DI MARCARIA	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	CONSORZIO PARCO OGLIO SUD
65	IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	POMPONESCO	MN	COMUNE DI POMPONESCO	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	96,08	F	ZPS	IT20B0015	POMPONESCO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO
66	IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	BAGNOLO SAN VITO, BORGOFORTE, CASALMAGGIORE, DOSOLO, MARCARIA, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PIEVE DI CORIANO, POMPONESCO, QUINGENTOLE, REVERE, SAN BENEDETTO PO, SERRAVALLE A PO, SUZZARA, VIADANA	MN	PROVINCIA DI MANTOVA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/9275 del 8 aprile 2009	AMBIENTI FLUVIALI	7.223,19	J	ZPS	IT20B0001 IT20B0015	BOSCO FOCE OGLIO, POMPONESCO	E.G. PARCO REGIONALE, E.G. RISERVA NATURALE	PARCO REGIONALE OGLIO SUD, RISERVA NATURALE GARZAIA DI POMPONESCO	CONSORZIO PARCO OGLIO SUD, COMUNE DI POMPONESCO

TIPO: A = SENZA RELAZIONI CON SIC; C = ZPS COINCIDENTE CON UN SIC; F = ZPS CONTENENTE SIC; H = ZPS CONTENUTA IN UN SIC; J = ZPS PARZIALMENTE SOVRAPPONIBILE A UN SIC

* Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (CE) 1782/03 - la normativa di recepimento della DIR. 79/409/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze

AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA / ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

ELENCO SIC/ZSC AI SENSI DELLA DIR. 93/43/CEE*								
N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	REGIONE BIOGEOGRAFICA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
1	IT2010001	LAGO DI GANNA	BEDERO VALCUVIA VALGANNA	VA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA DCR 1856/19/12.84	ALPINA	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	DAC n.28 - 28/11/2007
2	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	BRINZIO INDUNO OLONA VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	ALPINA	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	
3	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	BRINZIO CASTELLO CABIAGLIO COCQUIO - TREVISAGO CUVIO LUVINATE ORINO VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	ALPINA	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	
4	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	BARASSO COCQUIO - TREVISAGO COMERIO GAVIRATE LUVINATE ORINO VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	ALPINA	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	
5	IT2010005	MONTE MARTICA	BEDERO VALCUVIA BRINZIO INDUNO OLONA RANCIO VALCUVIA VALGANNA VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	ALPINA	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	
6	IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	BARDELLO BIANDRONNO BREGANO	VA	RISERVA NATURALE LAGO DI BIANDRONNO - DCR 1857/19.12.84	CONTINENTALE	PROVINCIA DI VARESE	
7	IT2010007	PALUDE BRABBIA	CASALE LITTA CAZZAGO BRABBIA INARZO TERNATE VARANO BORGHI	VA	RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA - DCR 1855/19.12.84	CONTINENTALE	PROVINCIA DI VARESE	DGR 2002/10706
8	IT2010008	LAGO DI COMABIO	MERCALLO COMABIO TERNATE VERGIATE VARANO BORGHI	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	D.A.C. 2007/7
9	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	SESTO CALENDE	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983
10	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	GOLASECCA SOMMA LOMBARDO VERGIATE	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
11	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	ARSAGO SEPRIO, VERGIATE BESNATE SOMMA LOMBARDO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983
12	IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	SOMMA LOMBARDO VIZZOLA TICINO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
13	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	SOMMA LOMBARDO VIZZOLA TICINO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
14	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE	BERNATE TICINO BOFFALORA SOPRA TICINO CASTANO PRIMO CIUGGIONO NOSATE ROBECCHETTO CON INDUNO TURBIGO LONATE POZZOLO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	
15	IT2080001	GARZAIA DI CELPENCHIO	CASTELNOVETTO COZZO ROSASCO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI CELPENCHIO - DCR 211/26.03.86	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	
16	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	ABBIEGRASSO BESATE MORIMONDO MOTTA VISCONTI OZZERO BEREGUARDO BORGIO SAN SIRO CASSOLNOVO GAMBOLO VIGEVANO ZERBOLO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
17	IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	CASTELNOVETTO COZZO SANT ANGELO LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA VERMINESCA - DCR 1179/28.07.88	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/14947
18	IT2080004	PALUDE LOJA	ZEME	PV	RISERVA NATURALE PALUDE LOJA - DCR 758/1.10.87	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	
19	IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	CANDIA LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA RINALDA - DCR 207/26.03.86	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/15196
20	IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	ZEME, VALLE LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI S. ALESSANDRO - DCR 250/29.04.86	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/15198
21	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	BREME SARTIRANA LOMELLINA	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DEL BOSCO BASSO - DCR 209/26.03.86	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 2004/19214
22	IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	SCALDASOLE	PV	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DI SCALDASOLE - DCR 1734/11.10.84	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	
23	IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	LOMELLO MEDE	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA - DCR 208/26.03.86	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	
24	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	SARTIRANA LOMELLINA TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI SARTIRANA - DGR 17286/1.08.96	CONTINENTALE	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	DGR 1996/17286
25	IT2080011	ABBZIA ACQUALUNGA	FRASCAROLO MEDE TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	RISERVA NATURALE ABBZIA ACQUALUNGA - DCR 249/29.04.86	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	
26	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	GALLIAVOLA PIEVE DEL CAIRO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI GALLIA - DGR 17287/1.08.96	CONTINENTALE	COMUNE DI GALLIA	
27	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	VIGEVANO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983
28	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	BEREGUARDO CARONARA AL TICINO TORRE D'ISOLA ZERBOLO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
29	IT2080015	SAN MASSIMO	GARLASCO GROPELLO CAIROLI ZERBOLO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
30	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	GARLASCO ZERBOLO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983
31	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA - DCR 1733/11.10.84	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/15495
32	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA - DCR 1330/31.05.89	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/14720

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	REGIONE BIOGEOGRAFICA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
33	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	LINAROLO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	
34	IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA	BRESSANA BOTTARONE	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA - DCR 210/26.03.86	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	
35	IT2080021	MONTE ALPE	MENCONICO ROMAGNESE VARZI	PV	RISERVA NATURALE MONTE ALPE - DCR 1968/6.03.85	CONTINENTALE	ERSAF	DGR 2004/19795
36	IT2020001	LAGO DI PIANO	BENE LARIO CARLAZZO PORLEZZA	CO	RISERVA NATURALE LAGO DI PIANO - DCR 1808/15.11.84	ALPINA	C.M. ALPI LEPONTINE	DGR 1990/639
37	IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	CORTENOVA ESINO LARIO MANDELLO DEL LARIO PASTURO	LC		ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	
38	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	ABBADIA LARIANA BALLABIO LECCO MANDELLO DEL LARIO PASTURO	LC		ALPINA	PROVINCIA DI LECCO	DCP n.63 del 16/10/2008
39	IT2020002	SASSO MALASCARPA	CANZO, CIVATE, CESANA BRIANZA VALMADRERA	CO	RISERVA NATURALE SASSO MALASCARPA - DCR 1967/6.03.85	CONTINENTALE	ERSAF	DGR 2004/19609
40	IT2030003	MONTE BARRO	GALBIATE MALGRATE PESCATO VALMADRERA	LC	PARCO DEL MONTE BARRO - l.r. 78/16.09.83	ALPINA	CONSORZIO PARCO DEL MONTE BARRO - l.r. 78/16.09.83	DCR 2004/992
41	IT2020003	PALUDE DI ALBATE	CASNATE CON BERNATE COMO SENNA COMASCO	CO		CONTINENTALE	PROVINCIA DI COMO	
42	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	CAPIAGO INTIMIANO, MONTORFANO	CO	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO - 1796/15.11.84	CONTINENTALE	CONSORZIO DI GESTIONE	
43	IT2020005	LAGO DI ALSERIO	ALBAVILLA ALSERIO ANZANO DEL PARCO ERBA MONGUZZO	CO	RISERVA NATURALE RIVA ORIENTALE DEL LAGO DI ALSERIO DCR 1798 15/11/84	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	DGR 1998/34933 e DGR 2000/601
44	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	ERBA EUPILO MERONE PUSIANO BOSISIO PARINI CESANA BRIANZA ROGENO	CO	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	
45	IT2030004	LAGO DI OLGINATE	CALOLZIOCORTE OLGINATE	LC	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	
46	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	BRIVIO CISANO BERGAMASCO MONTE MARENZO	LC	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	
47	IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	APPIANO GENTILE CASTELNUOVO BOZZENATE TRADATE	CO	PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - l.r. 76/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - l.r. 76/16.09.83	
48	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	CERNUSCO LOMBARDONE LOMAGNA MERATE MISSAGLIA MONTEVECCHIA OLGiate MOLGORA OSNAGO PEREGO VIGANO ROVAGNATE SIRTORI	LC	PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - l.r. 77/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - l.r. 77/16.09.83	l.r. 39/1995
49	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	CARUGO	CO	RISERVA NATURALE FONTANA DEL GUERCIO - DCR 1801/15.11.84	CONTINENTALE	COMUNE DI CARUGO	
50	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	MERATE	LC	RISERVA NATURALE LAGO DI SARTIRANA - DCR 1802/15.11.84	CONTINENTALE	COMUNE DI MERATE	
51	IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	LIVIGNO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALPINA	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
52	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	LIVIGNO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALPINA	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
53	IT2040003	VAL FEDERIA	LIVIGNO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
54	IT2040004	VALLE ALPISELLA	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALPINA	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
55	IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	LIVIGNO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
56	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE	LIVIGNO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
57	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
58	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALPINA	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
59	IT2040009	VALLE DI FRAELE	VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALPINA	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
60	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	BORMIO VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALPINA	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
61	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
62	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI	GROSIO LIVIGNO VALDIDENTRO VALDISOTTO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	DCP n.12 del 27/2/2008
63	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE	VALFURVA	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALPINA	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
64	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	VALFURVA	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALPINA	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
65	IT2040015	PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	RISERVA NATURALE PALUACCIO DI OGA - DCR 1795/15.11.84	ALPINA	C.M. ALTA VALTELLINA	DGR 2001/4675
66	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAI DI SCERSCEN E DEL VENTINA E MONTE MOTTA - LAGO PALU'	LANZADA	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
67	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	CHIESA IN VALMALENCO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
68	IT2040018	VAL CODERA	NOVATE MEZZOLA	SO		ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	DCD 8/17.1.2007
69	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE	VAL MASINO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	DCD 20/23.1.2007
70	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDA ROSSA	ARDENNO BUGLIO IN MONTE VAL MASINO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	DCD 20/23.1.2007
71	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	MONTAGNA IN VALTELLINA SPRIANA	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	REGIONE BIOGEOGRAFICA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
72	IT2040042	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	GERA LARIO SORICO DUBINO NOVATE MEZZOLA VERCEIA	CO	RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA - DCR 1913/6.02.85	ALPINA	CONSORZIO DI GESTIONE	DGR 1996/22903
73	IT2040023	VALLE DEI RATTI	NOVATE MEZZOLA VERCEIA	SO		ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	DCD 9/17.1.2007
74	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA	CORTENO GOLGI SERNIO TIRANO VILLA DI TIRANO	BS		ALPINA	PROVINCIA DI BRESCIA - PROVINCIA DI SONDRIO	
75	IT2040025	PIAN GEMBRO	VILLA DI TIRANO	SO	RISERVA NATURALE PIAN GEMBRO DCR 1180/28.07.88	ALPINA	C.M. VALTELLINA DI TIRANO	DGR 1995/444
76	IT2040026	VAL LESINA	ANDALO VALTELLINO DELEBIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
77	IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	ANDALO VALTELLINO COSIO VALTELLINO GEROLA ALTA PEDESINA RASURA ROGOLO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
78	IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	ALBAREDO PER SAN MARCO BEMA GEROLA ALTA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
79	IT2040029	VAL TARTANO	MEZZOLDO TARTANO	BG	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
80	IT2040030	VAL MADRE	COLORINA FORCOLA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
81	IT2040031	VAL CERVIA	CAIOLO CEDRASCO FUSINE	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
82	IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO VALTELLINO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
83	IT2040033	VAL VENINA	VALBONDIONE PIATEDA	BG	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
84	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	CASTELLO DELL'ACQUA CHIURO PONTE IN VALTELLINA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
85	IT2040035	VAL BONDONE - VAL CARONELLA	TEGLIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
86	IT2040036	VAL BELVISO	TEGLIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	
87	IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	AVERARA CUSIO MEZZOLDO SANTA BRIGIDA GEROLA ALTA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	
88	IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA	BRANZI ISOLA DI FONDRA LENNA MOIO DE' CALVI VALNEGRA OLMO AL BREMBO PIAZZA BREMBANA PIAZZATORRE PIAZZOLO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	
89	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI	BRANZI CARONA GANDELLINO VALGOGLIO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	
90	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	AZZONE SCHILPARIO VILMINORE DI SCALVE	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	
91	IT2060005	VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA	ARDESIO CASTIONE DELLA PRESOLANA CLUSONE COLERE FINO DEL MONTE VILMINORE DI SCALVE GANDELLINO GROMO OLTRESENDA ALTA ONORE ROVETTA VALBONDIONE VILLA D'OGNA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	
92	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	AZZONE BORNO	BG	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE, DCR 895 30/01/85	ALPINA	ERSAF	DGR 1990/52935
93	IT2060007	VALLE ASININA	CAMERATA CORNELLO CASSIGLIO SAN GIOVANNI BIANCO TALEGGIO VEDESETA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	D.A.C. 2006/21
94	IT2060008	VALLE PARINA	DOSSENA LENNA OLTRE IL COLLE SAN GIOVANNI BIANCO SERINA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	DC n.3 - 29/1/2008
95	IT2060009	VAL NOSSANA - CIMA DI GREM	ARDESIO GORNO OLTRE IL COLLE ONETA PARRE PREMOLO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	ALPINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	
96	IT2060010	VALLE DEL FREDDO	SOLTO COLLINA	BG	RISERVA NATURALE VALLE DEL FREDDO DCR. 2015 25/03/85	CONTINENTALE	COMUNITA' MONTANA ALTO SEBINO	DGR 2004/19213
97	IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	PONTERANICA SORISOLE VILLA D'ALME'	BG	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	ALPINA	CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	
98	IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	BERGAMO	BG	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	ALPINA	CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	I.r. 8/1991
99	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	CARVAGGIO	BG	RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE DCR 1894/5.02.85	CONTINENTALE	COMUNE DI CARVAGGIO	
100	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	PUMENENGO	BG	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA DCR 135 20/03/91	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - I.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
101	IT2060015	BOSCO DE' L'ISOLA	TORRE PALLAVICINA ORZINUOVI ROCCAFRANCA SONGINO	BG	RISERVA NATURALE BOSCO DE' L'ISOLA DCR 196 28/05/91	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - I.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
102	IT2050001	PINETA DI CESATE	CESATE, LIMBIATE GARBAGNATE MILANESE SOLARO	MI	PARCO DELLE GROANE - I.r. 31/20.08.76	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - I.r. 31/20.08.76	AC n. 4/2008

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	REGIONE BIOGEOGRAFICA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
103	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	BARLASSINA CERIANO LAGHETTO CESANO MADERNO COGLIATE LAZZATE LENTATE SUL SEVESO MISINTO SEVESO SOLARO	MI	PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	AC n. 4/2008
104	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	BESANA IN BRIANZA CORREZZANA LESMO TRIUGGIO	MI	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	
105	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	TRIUGGIO	MI	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	
106	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	BOFFALORA SOPRA TICINO MAGENTA ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
107	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	ARLUNO POGLIANO MILANESE VANZAGO	MI	RISERVA NATURALE BOSCO DI VANZAGO - DCR 2113/27.03.85	CONTINENTALE	WWF	
108	IT2050007	FONTANILE NUOVO	BAREGGIO	MI	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO - DCR 1799 15/11/84	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	DGR 1990/51878
109	IT2050008	BOSCO DI CUSAGO	CUSAGO	MI	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	
110	IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	PANTIGLIATE RODANO SETTALA	MI	RISERVA NATURALE SORGENTI DELLA MUZZETTA DCR 1800 15/11/84	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	
111	IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	LACCHIARELLA	MI	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	
112	IT2090001	MONTECICCHIE	SOMAGLIA	LO	RISERVA NATURALE MONTECICCHIE - DCR 1177/28.07.88	CONTINENTALE	COMUNE DI SOMAGLIA	
113	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	COMAZZO MERLINO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
114	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
115	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
116	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPA	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
117	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	SPINO D'ADDA BOFFALORA D'ADDA GALGAGNANO ZELO BUON PERSICO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	
118	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	CAVENAGO D'ADDA CORTE PALASIO SAN MARTINO IN STRADA	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	
119	IT2090008	LA ZERBAGLIA	CREDERA RUBBIANO CAVENAGO D'ADDA TURANO LODIGIANO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
120	IT2090009	MORTA DI BERTONICO	BERTONICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
121	IT2090010	ADDA MORTA	FORMIGARA CAMAIRAGO CASTIGLIONE D'ADDA	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	
122	IT2090011	BOSCO VALENTINO	CAMAIRAGO CAVACURTA	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
123	IT2070001	TORBIERE DEL TONALE	PONTE DI LEGNO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
124	IT2070002	MONTE PICCOLO - MONTE COLMO	EDOLO INCUDINE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632
125	IT2070009	VERSANTI DELL'AVIO	EDOLO TEMU	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
126	IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	EDOLO PONTE DI LEGNO SAVIORE DELL'ADAMELLO TEMU	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
127	IT2070003	VAL RABBAIA E VAL GALLINERA	EDOLO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
128	IT2070011	TORBIERA LA GOIA	BERZO DEMO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
129	IT2070010	PIZ OLDA - VAL MALGA	BERZO DEMO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
130	IT2070004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	SAVIORE DELL'ADAMELLO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
131	IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	CEVO SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
132	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE E CIMA BARBIGNANA	PASPARDO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
133	IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	CETO CIMBERGO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
134	IT2070014	LAGO DI FILE	CETO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
135	IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	BRAONE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	
136	IT2070006	PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	BRENO NIARDO PRESTINE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	
137	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	CORTENO GOLGI	BS	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO - DCR 1902/5.02.85	ALPINA	COMUNE CORTENO GOLGI	DGR 1990/53282
138	IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	TIGNALE TREMOSINE	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	ALPINA	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	DGR 2003/13939
139	IT2070016	CIMA COMER	GARGNANO	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	ALPINA	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	DGR 2003/13939
140	IT2070019	SORGENTE FUNTANI'	VOBARNO	BS	RISERVA NATURALE SORGENTE FUNTANI' - DCR 1904/5.02.85	ALPINA	COMUNE DI VOBARNO	
141	IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADEGHE	SERLE	BS	MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE - DCR 2080 27/03/85	ALPINA	CONSORZIO DI GESTIONE	DCR 1985/2080
142	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA ISEO PROVAGLIO D'ISEO	BS	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO - DCR 1846/19.12.84	CONTINENTALE	CONSORZIO DI GESTIONE	DGR 1997/31755
143	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	PIANENGO RICENGO	CR	RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO - DCR 1178/28.7.1988	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DEL SERIO - l.r. 70/1.06.85	DGR 1998/34326
144	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	CASALETTO DI SOPRA ROMANENGO TICENGO	CR	RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA DCR 1736/11.10.84	CONTINENTALE	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 1993/35674
145	IT20A0019	BARCO	ORZINUOVI SONCINO	BS	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO DCR 1804 31/05/89	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
146	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	SONCINO, ORZINUOVI, VILLACHIARA GENIVOLTA	BS	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA DCR 1387 31/05/89	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
147	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	VILLACHIARA, GENIVOLTA AZZANELLO	BS	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA DCR 1329 31/05/89	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
148	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	AZZANELLO CASTELVISCONTI, BORGO S.GIACOMO	CR	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO DCR 1388 13/05/89	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	REGIONE BIOGEOGRAFICA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
149	IT20A0020	GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA, OSTIANO, SENIGA	CR	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA - DCR 1389 31/05/89	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - I.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
150	IT20A0004	LE BINE	CALVATONE ACQUANEGRA SUL CHIESE	CR	RISERVA NATURALE LE BINE - DCR 759 01/10/87	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - I.r. 17/16.04.88	DGR 1993/41299
151	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	PIZZIGHETTONE	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	
152	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	MARCARIA	MN	RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA DCR 1390 31/05/89	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - I.r. 17/16.04.88	DGR 2000/2616
153	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	CANNETO SULL' OGLIO	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD - I.r. 17/16.04.88	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - I.r. 17/16.04.88	D.A.C. 2007/12
154	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	ACQUANEGRA SUL CHIES	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD - I.r. 17/16.04.88	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - I.r. 17/16.04.88	
155	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	MARCARIA	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD - I.r. 17/16.04.88	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - I.r. 17/16.04.88	
156	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	BORGOFORTE MARCARIA MOTTEGGIANA SUZZARA VIADANA	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD - I.r. 17/16.04.88	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - I.r. 17/16.04.88	DGR 2000/2455
157	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	CAVRIANA MONZAMBANO	MN	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO DCR 1738/11.10.84	CONTINENTALE	PARCO DEL MINCIO	
158	IT20B0011	BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	RISERVA NATURALE BOSCO FONTANA D.M.29.03.72-D.M.10.04.76	CONTINENTALE	CORPO FORESTALE STATO	
159	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	CURTATONE MANTOVA PORTO MANTOVANO RODIGO	MN	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO DCR 1739 11/10/84 / PARCO DEL MINCIO - I.r. 47/8.09.84	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO - I.r. 47/8.09.84	
160	IT20B0010	VALLAZZA	MANTOVA VIRGILIO	MN	RISERVA NATURALE VALLAZZA DCR 102 24/01/91	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO - I.r. 47/8.09.84	
161	IT20B0016	OSTIGLIA	OSTIGLIA, SERRAVALLE	MN	RISERVA NATURALE PALUDI DI OSTIGLIA - DCR 1737/11.10.84	CONTINENTALE	COMUNE DI OSTIGLIA	DGR 1998/36022
162	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA - DCR 1966/6.03.85	CONTINENTALE	ERSAF	DGR 2004/16800
163	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO CARONARA DI PO	MN	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONI - DCR 566/29.01.87	CONTINENTALE	COMUNE DI CARONARA PO	DGR 1990/53279
164	IT2040037	RIFUGIO FALK	GROSIO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
165	IT2040038	VAL FONTANA	CHIURO PONTE IN VALTELLINA	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
166	IT2040039	VAL ZERTA	CAMPODOLCINO SAN GIACOMO FILIPPO	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
167	IT2040040	VAL BODENGO	GORDONA	SO		ALPINA	PROVINCIA DI SONDRIO	
168	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	GORDONA MESE NOVATE MEZZOLA PRATA CAMPORACCIO SAMOLACO	SO		ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	
169	IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	ANGERA	VA		CONTINENTALE	PROVINCIA DI VARESE	
170	IT2010016	VAL VEDDASCA	AGRA CURIGLIA CON MONTEVIASCO DUMENZA MACCAGNO PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE TRONZANO LAGO MAGGIORE VEDDASCA	VA		ALPINA	PROVINCIA DI VARESE	
171	IT2010017	PALUDE BOZZA-MONVALLINA	BESOZZO MONVALLE	VA		CONTINENTALE	PROVINCIA DI VARESE	
172	IT2020009	VALLE DEL DOSSO	DOSSO DEL LIRO LIVO	CO		ALPINA	PROVINCIA DI COMO	
173	IT2070021	VAL VESTINO	CAPOVALLE GARGNANO MAGASA TIGNALE VAL VESTINO	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - I.r. 58/15.09.89	ALPINA	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	DGR 2003/13939 (PTC) e DCR 2004/1136
174	IT2070022	CORNO DELLA MAROGNA	TIGNALE TREMOSINE	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - I.r. 58/15.09.89	ALPINA	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	DGR 2003/13939 (PTC) e DCR 2004/1136
175	IT2070023	BELVEDERE - TRI PLANE	CEDEGOLO PASPARDO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - I.r. 79/16.09.83	ALPINA	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632
176	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	PROSERPIO, CANZO, LONGONE AL SEGRINO, EULILIO	CO	PLIS DGR 602/17.07.84	ALPINA	CONSORZIO DI GESTIONE	
177	IT2020011	SPINA VERDE	COMO, DREZZO, CAVALLASCA, PARE', SAN FERMO DELLA BATTAGLIA CAPIAGO INTIMIANO	CO	PARCO REGIONALE SPINA VERDE - I.r. 10/4.03.93	CONTINENTALE	CONSORZIO DI GESTIONE	
178	IT2050011	OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA	TREZZO SULL'ADDA	MI	PARCO DELL'ADDA NORD - I.r. 80/16.09.83	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA NORD - I.r. 80/16.09.83	
179	IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO	MANTOVA, RONCOFERRARO	MN	PARCO DEL MINCIO - I.r. 47/8.09.84	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO - I.r. 47/8.09.84	
180	IT20B0015	POMPONESCO	POMPONESCO	MN	RISERVA NATURALE - DCR 1176/28.07.88	CONTINENTALE	COMUNE DI POMPONESCO	
181	IT20A0018	CAVE DANESI	SONCINO, CASALETTO DI SOPRA	CR		CONTINENTALE	PROVINCIA DI CREMONA	
182	IT20A0016	SPIAGGIONI DI SPINADESCO	CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR		CONTINENTALE	PROVINCIA DI CREMONA	
183	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	GUSSOLA	CR		CONTINENTALE	PROVINCIA DI CREMONA	
184	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI	STAGNO LOMBARDO, PIEVE D'OLMI	CR	RISERVA NATURALE - DCR 421/27.02.2002	CONTINENTALE	PROVINCIA DI CREMONA	
185	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	RISERVA NATURALE - DCR 178/6.02.2001	CONTINENTALE	PROVINCIA DI CREMONA	
186	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	GENIVOLTA, AZZANELLO, VILLACHIARA	CR	PARCO DELL'OGGIO NORD - I.r. 18/16.04.88	CONTINENTALE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - I.r. 18/16.04.88	
187	IT2060016	VALPREDINA	CENATE SOPRA	BG	RISERVA NATURALE - DCR 2114/27.05.85	ALPINA	WWF riserva Valpredina	
188	IT2010021	SABBIE D'ORO	BREBBIA, ISPRÀ	VA		CONTINENTALE	PROVINCIA DI VARESE	
189	IT2010022	ALNETE DEL LAGO DI LAGO DI VARESE	VARESE, BODIO LOMNAGO, GALLIATE LOMBARDO, BUGUGGIATE, AZZATE.	VA		CONTINENTALE	PROVINCIA DI VARESE	
190	IT2010020	TORBIERA DI CAVAGNANO	CUASSO AL MONTE	VA		CONTINENTALE	PROVINCIA DI VARESE	
191	IT2010018	MONTE SANGIANO	SANGIANO, CITTIGLIO, CARAVATE, LAVENO MOMBELLO	VA		ALPINA	CM VALCUVIA	
192	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA	CASSANO VALCUVIA, CASALZUIGNO, LAVENO MOMBELLO, CITTIGLIO, CIVIGLIO, RANCIO VALCUVIA	VA		ALPINA	CM VALCUVIA	
193	IT2080023	GARZAINA DI CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	MONUMENTO NATURALE - DCR 1331/31.05.89	CONTINENTALE	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 2003/15367

* Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (CE) 1782/03 - la normativa di recepimento della DIR. 92/43/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze

